SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 138° — Numero 94**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 23 aprile 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 aprile 1997, n. 105.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, firmato a Kuching il 17 febbraio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 242 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 ed in lire 254 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA.

The Government of the Republic of Italy and the Government of Malaysia (hereinafter referred to as the «Contracting Parties»);

Wishing to strengthen the friendly relations existing between the two Countries and to develop cooperation in the cultural fieid,

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall encourage the development and promotion of cooperation between the two Countries in the fields of culture and arts and to this end shall undertake to:

a) encourage the exchange and visits of teachers, researchers, experts, artists, as well as their participation in conferences, meetings and seminars organised in their countries;

b) facilitate the mutual exchange of books, publications, reproductions of works of art, radio-TV programme and other similar materials;

c) favour the organisation of art exhibitions and artistic activities in each other's territory, as well as cooperation in the fields of literature, music, crafts, visual and performing arts, sports and youth activities;

d) exchange experiences and didactic material in the educational field as well as in fine arts.

Article 2

The Contracting Parties may grant to each other's nationals, in accordance with their respective procedures in force, scholarships for commencing or continuing studies in various institutions of higher learning.

Article 3

The Contracting Parties shall facilitate, as much as possible, study and research in their Universities, Institutes, or other educational establishments and institutions of higher education, in the fields of culture and art.

Article 4

1. The Contracting Parties shall agree on the creation of a Joint Committee in order to establish and control the modalities of implementation of this Agreement and shall meet at least once every three years, alternatively in Malaysia and in the Republic of Italy.

2. The Joint Committee shall be formed with the representatives of both Governmentes.

Article 5

This Agreement shall enter into force 60 days from the date on which the Contracting Parties shall inform each other that the formalities required by their respective Constitutions for the entry into force of this Agreement have been complied with.

Article 6

Materials received or exchanged by the Contracting Parties for the implementation of the objectives of this Agreement shall receive the necessary facilities for their entry into the receiving Country in accordance with its respective legislation.

Article 7

Any disputes between the Contracting Parties which might arise from the interpretation or execution of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article 8

The present Agreement shall continue in force unless terminated by either of the Contracting Parties by a six (6) months' notice.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Kuching this 17th day of February of 1990 in two (2) original copies in the English Language, both being equally authentic.

For the Government of Malaysia
HAJI ABU HASSAN BIN HAJI OMAR
Minister of Foreign Affairs

For the Government of the Republic of Italy
GIANNI DE MICHELIS, *Minister of Foreign Affairs*

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MALESIA.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Malaysia (qui di seguito chiamati le «Parti Contraenti»);

Desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi e di sviluppare la cooperazione nel campo culturale,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e la promozione della cooperazione tra i due Paesi nel campo della cultura e delle arti e a tal fine si impegneranno a:

a) incoraggiare lo scambio e le visite di docenti, ricercatori, esperti, artisti, nonché la loro partecipazione a conferenze, incontri e seminari organizzati nei loro Paesi;

b) facilitare lo scambio reciproco di libri, pubblicazioni, riproduzioni di opere d'arte, programmi radio-televisivi e altri materiali del genere;

c) favorire l'organizzazione di mostre d'arte e di attività artistiche in entrambi i Paesi, nonché la cooperazione nei settori della letteratura, musica, artigianato, arti visive e rappresentative, sport e attività giovanili;

d) effettuare scambi di esperienze e di materiale didattico nel campo dell'istruzione e in quello delle belle arti.

Articolo 2

Le Parti Contraenti possono accordare ai propri cittadini in conformità alle rispettive procedure vigenti, borse di studio per iniziare o continuare gli studi nei vari istituti di istruzione superiore.

Articolo 3

Le Parti Contraenti faciliteranno, quanto più è possibile, lo studio e la ricerca nelle loro Università, Istituti, o altre istituzioni scolastiche nonché istituti di istruzione superiore, nei campi della cultura e dell'arte.

Articolo 4

1. Le Parti Contraenti si accorderanno sulla creazione di un Comitato Congiunto al fine di stabilire e di controllare le modalità di realizzazione del presente Accordo e si incontreranno almeno una volta ogni tre anni, alternativamente in Malesia e nella Repubblica italiana.

2. Il Comitato Congiuntivo sarà costituito dai rappresentanti di entrambi i Governi.

Articolo 5

Il presente Accordo entrerà in vigore 60 giorni dopo la data nella quale ciascuna delle Parti Contraenti avrà notificato all'altra che le formalità richieste dalle rispettive Costituzioni per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state espletate.

Articolo 6

I materiali ricevuti o scambiati dalle Parti Contraenti per la realizzazione dei fini del presente Accordo godranno delle necessarie facilitazioni per il loro ingresso nel Paese ricevente in conformità alle rispettive normative vigenti.

Articolo 7

Ogni controversia tra le Parti Contraenti che possa sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo verrà risolta attraverso i canali diplomatici.

Articolo 8

Il presente Accordo rimarrà in vigore salvo denuncia di una delle Parti Contraenti previa notifica di sei (6) mesi.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kuching il 17 febbraio 1990 in due (2) copie originali nella lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Malesia
HAJI ABU HASSAN BIN HAJI OMAR
Ministro degli affari esteri

Per il Governo della Repubblica italiana
GIANNI DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1802):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) l'8 luglio 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1996.

Esaminato in aula il 21 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1560):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 18 marzo 1997 (atto n. 1560/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 2 aprile 1997.

97G0131

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 1997.

Autorizzazione alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo per l'attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri», concordato il 17 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, USPPI, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CONFEDIR DIRSTAT, CISL/FILS/Dirigenti, CIDA/UNADIS/Ministeri, UIL/STATO/Dirigenti, CGIL/FP/Ministeri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551 (legge finanziaria per il 1996), e l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.640 miliardi, in lire 5.750 miliardi ed in lire 6.890 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei «Ministeri», delle «Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad

ordinamento autonomo» — con esclusione del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) — della «Scuola» e delle «Università»;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 11, della predetta legge n. 531/1995 che recita: «Le somme anzidette sono comprensive, per il personale civile dei Ministeri che abbiano attivato l'orario di servizio e di lavoro di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su cinque giornate lavorative e che non dispongono di servizi di mensa e sostitutivi, della spesa per la concessione dei buoni pasto. A tal fine per il personale soggetto a contrattazione si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ...»;

Vista la lettera prot. n. 443 del 22 gennaio 1997 (pervenuta in data 30 gennaio 1997), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il «Testo concordato» il 17 gennaio 1997 dell'accordo per l'attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri» unitamente ad una relazione dell'articolato corredata da appositi «Prospetti» redatti ai sensi degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993;

Visto il testo dell'accordo per l'attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri», concordato il 17 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, USPPI, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CONFEDIR DIRSTAT, CISL/FILS/Dirigenti, CIDA/UNADIS/Ministeri, UIL/STATO/Dirigenti, CGIL/FP/Ministeri;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta in generale in contrasto con la predetta Direttiva impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 — il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 febbraio 1997, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza:

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo per la attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri», concordato il 17 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, USPPI, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CONFEDIR DIRSTAT, CISL/FILS/Dirigenti, CIDA/UNADIS/Ministeri, UIL/STATO/Dirigenti, CGIL/FP/Ministeri.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 14 febbraio 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 3

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 1997, con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'Accordo per l'attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri» stipulato il 17 gennaio 1997, il giorno 8 aprile, alle ore 15,30, presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), rappresentata dai

componenti del comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL - CISL - UIL - CONFEDIR - CIDA - CISAL - CONFSAL - UGL - F.P./CGIL - FILS/CISL - UIL/STATO - CONFEDIR/DIRSTAT - CIDA/ UNADIS - CONFSAL/UNSA - SIVEMP.

Al termine dei lavori le parti concordano il presente testo relativo all'attribuzione dei buoni pasto al personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri.

COMPARTO MINISTERI

ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIRIGENTE

PREMESSA

Tenuto conto del regime di orario di servizio e di lavoro derivante, nelle Amministrazioni dello Stato, dall'art. 22 della legge n. 724 del 1994.

Visto il decreto-legge n. 584 del 18 novembre 1996.

Tenuto conto, inoltre, sia dell'accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile dei Ministeri, sottoscritto il 30 aprile 1996 per disciplinare l'attribuzione dello stanziamento previsto dall'art. 2, comma 11, della legge n. 550 del 1995, secondo la direttiva della Presidenza del Consiglio in data 7 febbraio 1996; sia dell'accordo per la corresponsione dei buoni pasto arretrati allo stesso personale, sottoscritto in data 12 dicembre 1996.

Considerata l'opportunità di procedere alla definizione di un distinto, analogo accordo anche per il personale dirigenziale dei Ministeri, sulla base del regime giuridico definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'autonoma separata area di contrattazione, ed in particolare del nuovo regime del tempo di lavoro ivi previsto a decorrere dal 1° luglio 1997, assicurando comunque la fruizione del diritto al buono pasto con decorrenze corrispondenti a quelle previste per il personale ministeriale.

Le parti convengono:

Art. 1.
Campo di applicazione e durata

1. Il presente accordo si applica al personale con qualifica di dirigente, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Il presente accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, con le decorrenze ed articolazioni temporali di cui ai successivi articoli.

Art. 2.
Condizioni di attribuzione

1. Hanno titolo all'attribuzione del buono pasto i dirigenti di cui all'art. 1, primo comma, che organizzano il proprio orario settimanale in modo articolato su cinque giorni, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.

2. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dirigente osserva un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa, o nella quale il dirigente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario e la pausa, almeno tre ore di lavoro straordinario.

3. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a carico del dirigente fino all'ammontare di cui al successivo comma 6, e comunque non oltre il corrispettivo di un pasto tipo.

4. Nell'ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale civile che a personale di altre categorie, i dirigenti mantengono il diritto ad utilizzare il servizio mensa alle condizioni già in vigore.

5. I dirigenti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, che si trovano nelle condizioni di cui al presente articolo, anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto, ricevono i buoni pasto dall'amministrazione, ente od ufficio ove prestano servizio. I dirigenti ministeriali che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto non possono fruire di quanto previsto dal presente accordo.

6. Il valore del buono pasto, nell'arco di vigenza del presente accordo, è fissato in lire novemila.

Art. 3.
Modalità di attribuzione

1. Al personale dirigente di cui al presente accordo, la fruizione del diritto ai buoni pasto per il periodo dal 1° aprile 1996 fino al 31 marzo 1997 viene assicurata attraverso la corresponsione dell'equivalente in denaro di ciascun buono pasto.

2. Il valore economico dell'attribuzione sostitutiva di ciascun buono pasto è fissato in lire novemila, che saranno rapportate a cifra lorda per essere assoggettate a ritenuta fiscale secondo l'aliquota attualmente in vigore; analoga attribuzione viene operata per le quote di servizio mensa a carico dei dirigenti ai sensi del precedente art. 2, comma 3.

3. La corresponsione dell'equivalente dei buoni pasto è effettuata dai competenti uffici di ciascuna amministrazione, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione stessa, ai singoli dirigenti che si siano trovati e si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Accordo successivo

1. Le Amministrazioni, alla fine del 1° trimestre 1997, raccoglieranno i dati relativi all'applicazione del presente accordo nell'area di competenza ed invieranno entro i trenta giorni successivi all'A.RA.N., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, al Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, dopo aver sentito, al riguardo, le organizzazioni sindacali, una relazione dettagliata, concernente, in particolare, la distribuzione della spesa per numero dei fruitori, giornate e sedi di lavoro.

2. Sulla base delle relazioni ricevute ed in considerazione della nuova disciplina del tempo di lavoro definito dal CCNL sottoscritto il 9 gennaio 1997 per il personale di cui all'art. 1, primo comma, le parti si impegnano a disciplinare con successivo accordo, entro il 30 giugno 1997, il regime definitivo di applicazione dell'art. 2, comma 11, della legge n. 550 del 1995, che decorrerà dal 1° luglio 1997. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997 continueranno ad applicarsi le condizioni di cui al presente accordo.

3. Con l'accordo successivo verranno determinate le modalità di impiego delle somme non impiegate dalle Amministrazioni rispetto agli stanziamenti previsti dall'art. 2, comma 11, della legge n. 550 del 1995. Al riguardo, l'accordo dovrà tener conto dei possibili effetti di trascinamento della spesa sugli anni 1997 e 1998.

Art. 5.

Distribuzione ed impiego dei fondi

1. I fondi relativi al periodo dal 1° aprile 1996 fino al 30 giugno 1997 secondo la disciplina di cui al presente accordo, sono suddivisi con apposito provvedimento tra le Amministrazioni, in ragione del numero di dirigenti in servizio, dedotte le spese a carico delle Amministrazioni stesse per mense o servizi sostitutivi, eventualmente previste sui rispettivi capitoli. Nell'ipotesi in cui una Amministrazione, alla fine del periodo, si trovi ad aver speso una somma superiore all'assegnazione ricevuta, potrà chiedere una integrazione al Tesoro, da dedurre dalle somme eventualmente non impiegate per il 1996 sullo stanziamento previsto dall'art. 2, comma 11, della legge n. 550 del 1995.

97A3072

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 gennaio 1997, n. **106**.

Regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE FINANZE E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'articolo 6 che riserva allo Stato la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo a attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, concernente il monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, concernente attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la norma del Codex Alimentarius «Codex STAN 150-1985» e sua successiva modifica, concernente il sale di qualità alimentare;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità reso nell'adunanza del 10 maggio 1995;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 29 novembre 1995 ai sensi della direttiva del Consiglio del 28 marzo 1983, n. 83/189/CEE;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea e agli altri Stati membri effettuata in data 29 novembre 1995 ai sensi della direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978, n. 79/112/CEE;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 29 novembre 1995 ai sensi del regolamento del Consiglio n. 315/93/CEE dell'8 febbraio 1993;

Visto il parere circostanziato della Commissione dell'Unione europea espresso in data 26 febbraio 1996;

Considerato che occorre disciplinare la commercializzazione sul territorio nazionale del sale alimentare, sia esso destinato al consumo diretto sia all'industria conserviera alimentare;

Considerato che per tutelare la salute pubblica è necessario mantenere i contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico e che in attesa che essi vengano definiti dalla Commissione della Unione europea, appare opportuno fare riferimento alla norma mondiale del Codex Alimentarius n. Codex STAN 150-1985;

Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche al sale alimentare originario dei Paesi Efta che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 10 gennaio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562, regola la produzione, la commercializzazione e l'importazione del sale alimentare, destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione delle sostanze alimentari.

Art. 2.

Definizione

1. Il sale alimentare è il prodotto ottenuto dall'acqua di mare, dai giacimenti salini sotterranei oppure dalle salamoie naturali.

2. Il sale di altre origini, in particolare il sale ottenuto come sottoprodotto da procedimenti industriali, non può essere destinato alla alimentazione umana.

Art. 3.

Requisiti

1. Il sale alimentare deve corrispondere ai seguenti requisiti:

a) contenere non meno del 97%, calcolato sulla sostanza secca, di cloruro di sodio;

b) contenere non più dello 0,5%, calcolato sulla sostanza secca, di sostanze insolubili in acqua;

c) contenere non più dello 0,3%, calcolato sulla sostanza secca, di sostanze insolubili in acido cloridrico 0,1 M;

d) non contenere contaminanti in quantità tali da costituire pericolo per la salute del consumatore. In particolare per i seguenti contaminanti non possono essere superate le quantità sotto riportate:

arsenico: non più di 0,5 mg/kg, espresso come As;

rame: non più di 2 mg/kg, espresso come Cu;

piombo: non più di 2 mg/kg, espresso come Pb;

cadmio: non più di 0,5 mg/kg, espresso come Cd;

mercurio: non più di 0,1 mg/kg, espresso come Hg.

2. Il sale alimentare può contenere come costituenti secondari naturali, in quantità variabili in funzione, dell'origine e del metodo di produzione, solfati, carbonati e bromuri di calcio, di potassio di magnesio e di sodio, nonché cloruri di calcio, potassio e magnesio.

3. Nella produzione di sale alimentare possono essere impiegati gli additivi previsti dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209.

4. Il controllo del sale alimentare immesso al consumo nel territorio nazionale, nonché di quello presentato all'importazione viene effettuato sulla base di un piano predisposto congiuntamente dal Ministero della sanità con il Ministero delle finanze e aggiornato annualmente.

5. Il prelevamento dei campioni di sale alimentare e le determinazioni analitiche di verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati secondo i metodi di campionamento e di analisi indicati nella norma del Codex Alimentarius «STAN 150-1985». Detti campionamenti e metodi di analisi sono periodicamente sottoposti ad aggiornamenti.

Art. 4.

Vendita

1. Il sale alimentare destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita esclusivamente preconfezionato.

Art. 5.

Etichettatura

1. Ferme restando le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sull'imballaggio o sulla etichetta appostavi del sale alimentare destinato al consumo diretto devono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) denominazione di vendita «sale» integrata dalla specificazione «alimentare» oppure «per uso alimentare» oppure «da cucina» oppure «da tavola»;

b) il tipo di estrazione dal quale il sale proviene (acqua di mare, giacimenti sotterranei, salamoia naturale);

c) la specificazione relativa alla forma di presentazione (fino, grosso) e all'eventuale processo di lavorazione.

Art. 6.

Importazione

1. Il sale importato da Paesi non appartenenti alla Unione europea è soggetto alle condizioni previste dal presente decreto.

Art. 7.

Mutuo riconoscimento

1. Le norme del presente regolamento non si applicano al sale alimentare legalmente prodotto o commercializzato in un altro Stato membro e a quello originario dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Art. 8.

Smaltimento scorte

1. È consentita per sei mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'utilizzazione in sede di produzione delle scorte giacenti di materiali di confezionamento e la fabbricazione di prodotti conformi alle precedenti disposizioni.

2. È consentita altresì la vendita fino all'esaurimento delle scorte dei prodotti giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli di cui al comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 gennaio 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali
PINTO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 100

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), così recita:

«Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a)-g) (Omissis);

h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;

(Omissis)».

— La norma «Codex STAN 150-1985» del Codex alimentarius, pubblicata dal Segretariato del Programma misto FAO/OMS sulle norme alimentari della FAO in Roma, si riferisce alla norma mondiale per il sale di qualità alimentare.

— Gli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, relativa all'accordo sullo spazio economico europeo, così recitano:

«Art. 11. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

«Art. 12. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

97G0141

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Ferrara, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Ferrara, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A2998

DECRETO 14 aprile 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Catania.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 4/2004 del 12 febbraio 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Catania;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali effettuata nei giorni 14 e 15 febbraio 1997;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 14 E 15 FEBBRAIO 1997

Regione Sicilia:

ufficio del territorio di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A3043

DECRETO 14 aprile 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 2/2422 del 20 febbraio 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede la citata conservatoria dei registri immobiliari effettuata nei giorni 28 febbraio e 1° marzo 1997;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 28 FEBBRAIO E 1° MARZO 1997

Regione Sicilia:

ufficio del territorio di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A3044

DECRETO 14 aprile 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Trentino-Alto Adige, il Veneto ed il Friuli-Venezia Giulia n. 3766 del 13 marzo 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Venezia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'evacuazione dei locali dell'ufficio tecnico erariale dalle ore 9,30 alle ore 11,30 in quanto gli agenti di P. S. erano stati preavvertiti della presenza di una bomba;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 13 MARZO 1997

Regione Veneto:

ufficio tecnico erariale di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A3045

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 13 settembre 1996.

Direttiva sulle competenze dell'organo politico e dei dirigenti del Ministero.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1993, n. 6/1993, concernente i compiti e le responsabilità della dirigenza ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione II n. 247/96 espresso in merito alle competenze e alle deleghe per i provvedimenti ex legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del decreto legislativo 3 gennaio 1993, n. 29, nel quale il predetto consesso ha affermato, con riguardo ai provvedimenti attribuiti all'organo di governo da «specifiche norme» anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993, che la competenza del Ministro può ritenersi tuttora radicata sempre che sia riconducibile ai poteri che il Ministro ha mantenuto per l'esercizio delle funzioni definite dal decreto legislativo n. 29 citato;

Atteso che il precitato decreto legislativo n. 29 del 1993 statuisce la demarcazione tra atti di indirizzo politico amministrativo e quelli di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Atteso che tali atti comprendono quelli previsti da speciali norme di settore e che essi vanno ricondotti ad una delle due categorie, così da rendere certa l'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno procedere, sulla base di quanto sopra, alla individuazione degli atti di competenza dell'organo politico e dei dirigenti di questo Ministero, operando a tal fine una ricognizione degli atti medesimi;

Ritenuto, altresì, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa, dettare direttive per l'attribuzione di deleghe ai dirigenti centrali e periferici, da parte dei dirigenti generali;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali gli atti di governo e di indirizzo politico amministrativo, le direttive generali ed i provvedimenti che comportano comunque responsabilità politica, che riguardano problemi di carattere generale relativi ai rapporti istituzionali con l'estero, ivi compresa la designazione di rappresentanti dell'Amministrazione in organismi, istituzioni ed enti esteri ed internazionali, la verifica della rispondenza dell'attività di gestione svolta dai dirigenti alle direttive generali impartite e di avocazione ai sensi dell'art. 14, comma 3, del precitato decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Permangono nelle competenze del Ministro per i beni culturali e ambientali i provvedimenti attribuiti all'organo di governo da «specifiche norme», anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993, nel caso in cui la competenza ad adottare i citati provvedimenti è riconducibile ai poteri che il Ministro stesso ha mantenuto per l'esercizio delle funzioni definite dal citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbaio 1993, n. 29 e in applicazione di leggi speciali o di settore, sono di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali:

a) la definizione degli obiettivi prioritari della tutela dei beni, della programmazione generale, del bilancio e la diramazione delle conseguenti direttive generali, nonché la verifica della rispondenza dell'attività di gestione svolta dai dirigenti alle direttive generali impartite;

b) il coordinamento, ai fini di una politica unitaria di conservazione e di valorizzazione, delle attività dei dirigenti generali;

c) l'approvazione dei programmi e dei piani settoriali di intervento e l'autorizzazione di missioni all'estero, ove non comprese nei predetti piani e programmi;

d) i provvedimenti di natura normativa e le circolari interpretative di norme;

e) gli atti con i quali vengono stabiliti i principi e i criteri per la erogazione di contributi;

f) le convenzioni, le intese, gli accordi e gli atti similari con altre amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e territoriali che riguardino più settori dell'Amministrazione;

g) le determinazioni circa la copertura delle vacanze nell'organico dei dipendenti;

h) le preposizioni e i trasferimenti dei dirigenti, ivi compreso il conferimento di incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, di studio e ricerca di livello dirigenziale;

i) gli atti di indirizzo relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale;

l) gli atti di riconoscimento della personalità giuridica degli enti culturali;

m) la designazione e la nomina dei rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, in organismi, istituzioni ed enti nazionali ed internazionali;

n) richieste di variazioni di bilancio, assegnazione di spese obbligatorie o impreviste, storni di fondi, destinazione delle entrate derivanti dalla tassa d'ingresso e di ogni altra entrata;

o) le decisioni concernenti la concessione del patrocinio, le benemerenze, le proposte di concessione di onorificenze;

p) i provvedimenti di concerto con gli altri Ministri;

q) il prestito di beni culturali per mostre e manifestazioni culturali all'estero, ove non compreso nei piani e nei programmi di intervento di cui alla lettera *c)*;

r) le integrazioni degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

s) gli atti interministeriali definitivi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;

t) le decisioni su ricorsi gerarchici nei casi ammessi;

u) gli affidamenti di speciali incarichi;

v) l'approvazione di statuti, regolamenti, bilanci di istituti ed enti culturali sottoposti alla vigilanza del Ministero previsti dalla tabella VII allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

z) la costituzione, modifica ed estinzione di persone giuridiche private;

aa) la richiesta di pareri al Consiglio di Stato;

ab) l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato di Ministero;

ac) la presidenza o la partecipazione, riservata al Ministro, ai sensi delle leggi vigenti, a comitati e commissioni.

Art. 2.

1. Ai sensi degli articoli 3, 16 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2. Spettano, in particolare, ai dirigenti generali del Ministero l'adozione degli atti previsti dalla normativa di settore non aventi natura di indirizzo politico-amministrativo.

3. Ai dirigenti periferici del Ministero, ferme le competenze previste dal comma 1, spetta l'adozione degli atti che la normativa di settore attribuisce loro direttamente.

4. Ai fini di una maggiore efficacia dell'attività del Ministero, i dirigenti generali delegano, di norma, ai dirigenti degli uffici periferici gli atti relativi alle funzioni che, in virtù della normativa di settore, rientrano nella propria competenza e che completano l'attività tecnica dei dirigenti periferici. Le predette deleghe, da attuare secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, tengono conto dei principi della sussidarietà e della omogeneità, collegati ai principi della responsabilità e della unicità dell'azione amministrativa. Con i medesimi criteri i dirigenti generali delegano, di norma, le proprie funzioni ai dirigenti centrali a completamento dell'attività svolta dai dirigenti centrali medesimi. I dirigenti generali attribuiscono, anche ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai dirigenti centrali e periferici, i compiti di gestione dei progetti e la realizzazione delle spese nell'ambito dei limiti di valore prefissati.

5. In via di prima applicazione le deleghe di cui al comma 4 sono adottate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Con successivi atti le stesse deleghe possono essere aggiornate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 101

97A3052

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 aprile 1997.

Approvazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, esercizio finanziario 1997.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge n. 236/1993, che istituisce il Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto l'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 9 della legge 25 dicembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto l'art. 1 (comma da 72 a 76) della legge n. 549/1995 ed il decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro del 12 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1996, n. 201;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni, che prevede un finanziamento annuo di L. 9.500.000.000 per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1 della stessa legge;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997 che ai capitoli 8055 ed 8056 prevede uno stanziamento rispettivamente di L. 13.580.000.000 e di L. 10.670.000.000 per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 22 e 18 della legge n. 845/1978;

Vista la nota INPS n. 2204.3/4 del 16 gennaio 1997, Direzione centrale ragioneria e finanza, con la quale viene previsto per l'esercizio finanziario 1997 in L. 286.000.000.000 il gettito derivante dal terzo della maggiorazione contributiva di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 236/1993 che pone a carico delle entrate di cui all'art. 9, comma 5, della stessa legge la somma di L. 69.000.000.000 per l'anno 1997 da riversare in entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 3, comma 5 e 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

Considerata l'opportunità di unificare nel cap. 4001 tutte le risorse provenienti dal Fondo sociale europeo ed imputate, fino al 31 dicembre 1996, ai capitoli 4001 - 4002 - 4003 - 4004, stante il trasferimento al Ministero del tesoro della gestione di cassa per la programmazione comunitaria 1994/1999 come da decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro del 12 luglio 1996, già citato;

Considerata l'opportunità di unificare nel cap. 9001 tutte le erogazioni a carico del Fondo sociale europeo, imputate, fino al 31 dicembre 1996, a carico dei capitoli 9001 - 9002 - 9003 - 9004, stante il trasferimento al Ministero del tesoro della gestione di cassa per la programmazione comunitaria 1994/1999 come da decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro del 12 luglio 1996, già citato;

Viste le note numeri 105707 e 105706 del Ministero del tesoro con le quali viene comunicato il versamento delle sottoindicate somme a favore dei fascicoli Fondo sociale europeo a fianco di ognuno indicato:

fascicolo 906033: L. 8.111.437.742;

fascicolo 906033: L. 2.078.295.118,

per un totale di L. 10.189.732.860 che vengono iscritte nei capitoli 4001 e 9001;

Considerato che l'avanzo provvisorio di amministrazione per l'esercizio finanziario 1996 ammonta complessivamente a L. 722.603.593.565 delle quali L. 703.610.607.409 sono rappresentate da somme da reiscrivere nel bilancio di previsione 1997 e L. 18.992.986.076 rappresentano economie effettive;

Considerata l'opportunità di sopprimere i sottoindicati capitoli nello stato di previsione delle uscite, i quali non evidenziano al 31 dicembre 1996 residui passivi e non necessitano della reiscrizione nel bilancio di previsione 1997:

sezione spese - capitoli 6004 - 6017 - 6018 - 6019 - 7020 - 7022 - 7028;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo per l'esercizio finanziario 1997;

Decreta:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1997 del Fondo in argomento sono soppressi i capitoli 4002 - 4003 - 4004 ed i relativi residui al 31 dicembre 1996 sono portati ad incremento di quelli a carico del capitolo 4001.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1997 del Fondo in argomento sono soppressi i capitoli 9002 - 9003 - 9004 ed i relativi residui al 31 dicembre 1996 sono portati ad incremento di quelli a carico del cap. 9001.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1997 del Fondo in argomento sono soppressi i capitoli 6004 - 6017 - 6018 - 6019 - 7020 - 7022 - 7028.

Art. 4.

È approvato lo stato di previsione, sia in termine di competenza che di cassa delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e dell'art. 9 della legge n. 236/1993, per l'esercizio finanziario 1997, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Roma, 11 aprile 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*UFFICIO CENTRALE O F.P.L. - DIV. VII^*

COMPOSIZIONE E DESTINAZIONE CONTABILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Es Fin 1996

CAP.	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE AVANZO AMM.NE COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE	REISCRIZIONI BILANCIO 1997	ECONOMIE EFFETTIVE ESERCIZIO 1996
	SEZIONE ENTRATE GESTIONE PRINCIPALE					
1001	Interessi su fondi depositati in c/c fruttifero presso Ist. cred	808.586.045	0	808.586.045	0	808.586.045
1002	Interessi attivi su recuperi di contributi	143.809.563	0	143.809.563	0	143.809.563
3001	Recupero su finanziamenti erogati ad enti ed organismi F.P.	533.314.363	0	533.314.363	0	533.314.363
3002	Entrate eventuali e diverse	7.076.715	0	7.076.715	0	7.076.715
4001	Somme affluite dalla CEE-FSE per il finanziamento di attività di Formaz.Profess. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	3.836.389.509	0	3.836.389.509	3.836.389.509	0
	TOTALE DELLA SEZIONE ENTRATE	*5.329.176.195*	*0*	*5.329.176.195*	*3.836.389.509*	*1.492.786.686*
	SEZIONE SPESE GESTIONE PRINCIPALE					
5001	Spese relative all'amministrazione del Fondo	0	28.560	28.560	0	28.560
5004	Gestione sistema informatico Ministero/Regioni	1.976.245	14.280	41.990.525	41.947.685	42.840
6004	Trasferimento al Ministero del Tesoro per la riassegnazione ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro di cui alla Legge 236/93 art. 10 - b	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000
6015	Somme per copertura oneri di cui all'art.3, comma 1 della legge 160/88	6.300.000.000	0	6.300.000.000	6.300.000.000	0
6016	Trattamento economico sostitutivo retribuzione operai agricoli casi afta epizotica	2.948.149.575	0	2.948.149.575	2.948.149.575	0
6020	Oneri assicurativi lavori socialmente utili	2.947.288.355	0	2.947.288.355	2.947.288.355	0
7001	Contributi per cofinanziamento programmi formativi cofinanziati dal F.S.E. art. 9, comma 7 legge 236/93 (1)	120.955.904.149	3.481.638.524	124.437.542.673	123.611.117.873	826.424.800

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*UFFICIO CENTRALE O F.P.L - DIV. VII^*

COMPOSIZIONE E DESTINAZIONE CONTABILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Es Fin 1996

CAP.	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE AVANZO AMM.NE			REISCRIZIONI	ECONOMIE EFFETTIVE
		COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE	BILANCIO 1997	ESERCIZIO 1996
7002	Contributi da erogare per il finanziamento delle attività residue del Ministero del Lavoro e della P.S. di cui all'art. 22 della L. 845/78	2 580 000 000	0	2.580.000.000	2.580.000.000	0
7003	Contributi da erogare per provvidenze di cui all'art 26 legge 845/78	5 017 963 593	0	5.017.963.593	5.017.963.593	0
7004	Contributi da erogare per finanziamento attività di cui allo art. 2 legge 113/86	86 034 417 812	80.297.927	86.114.715.739	86.034.417.812	80.297.927
7005	Spese per istituzione e finanziamento corsi di formazione professionale all'estero (art.18 lett. d) L.845/78)	2 434 039 048	50	2.434.039.098	2.434.039.003	95
7006	Spese per il finanziamento di attività formative in programmi di ass.tec in Paesi in via di sviluppo (art 18 lett.e L 845/78)	226 760 000	1.899.050	228.659.050	0	228.659.050
7007	Spese per attività di studio ricerca e sperimentazione (art. 18 lett. f Legge 845/78)	4 000 000 000	2.200.000	4.002.200.000	4.000.000.000	2.200.000
7008	Spese per attività di informazione e documentazione (art. 18 lett f legge 845/78)	5 758 686 002	0	5.758.686.002	5.758.686.002	0
7010	Spese per iniziative formazione professionale casi di squilibrio (art 18 lett h Legge 845/78)	10 714 036 000	0	10.714.036.000	10.714.036.000	0
7015	Spese per l'analisi e l'approfondimento situazioni locali	15 022 057 566	0	15.022.057.566	15.022.057.566	0
7016	Spese per realizzazione di servizi di informazione e consulenza L 236/93	20 000 000 000	0	20.000.000.000	20.000.000.000	0
7017	Contributi da erogare per il finanziamento della legge 492/88	155 437 165 674	0	155.437.165.674	155.437.165.674	0
7018	Spese coordinamento operativo degli Enti di cui all art 1 della legge 40/87	11 055 000	0	11.055.000	0	11.055.000
7028	Inter.a favore delle Regioni Emilia Romagna Toscana Campania e comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali (art.2 co.9 bis L 236/93)	3 000 000 000	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000
7030	Spese per pagamento indennità di anzianità agli operai dell'industria delle quote di T.F.R.maturate durante il periodo di integrazione salariale (art. 21 L. 675/77)	47 109 225		47.109.225	0	47.109.225

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*UFFICIO CENTRALE O F.P L - DIV. VII^*

COMPOSIZIONE E DESTINAZIONE CONTABILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Es Fin 1996

CAP.	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE AVANZO AMM.NE			REISCRIZIONI	ECONOMIE EFFETTIVE
		COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE	BILANCIO 1997	ESERCIZIO 1996
7031	Spese per finanziamento della formazione continua ai sensi dell'art. 9 L. 236/93)	256.758.085.790	0	256.758.085.790	256.758.085.790	0
	GEST. EX FONDO ROTAZIONE ART.25 LEGGE 845/78					
5121	Finanziamento dei Progetti Speciali art. 26 legge 845/78	0	11.933.852.710	11.933.852.710	0	11.933.852.710
5121	Contributi cofinanziamento F.S.E. Reg. CEE 4255/88 (1)	0	137.781.807	137.781.807	0	137.781.807
	GEST. EX FONDO INTEGRATIVO ART.26 LEGGE 845/78					
5125	Finanziamento Legge 113/86 Piano straord. occup. giov.	0	218.451.076	218.451.076	0	218.451.076
1002	Finanziamento spese amm.ne enti art.4 legge 40/87	0	20.864.030	20.864.030	20.864.030	0
1403/1	Spese per attività di ricerche studio e sperimentazione	0	148.399.022	148.399.022	148.399.022	0
1403/2	Spese per attività di Informaz. e Documentaz. (art. 18 lett. f Legge 845/78)	0	14.296.300	14.296.300	0	14.296.300
	TOTALE SEZIONE SPESE	*700.234.694.034*	*17.039.723.336*	*717.274.417.370*	*699.774.217.980*	*17.500.199.390*
	TOTALE GENERALE	*705.563.870.229*	*17.039.723.336*	*722.603.593.565*	*703.610.607.489*	*18.992.986.076*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 1997 - ENTRATE

CAP	DESCRIZIONE ENTRATE	RESIDUI AL 31.12.96	PREVISIONI DI ENTRATA	PREVISIONI DI CASSA
	TITOLO I^ - ENTRATE CORRENTI			
	Categoria 04 = Redditi e Proventi Patrimoniali			
1001	Interessi attivi su fondi depositati in c/c fruttifero presso Istituti di Credito	0	0	0
1002	Interessi attivi su recuperi di contributi	808.586.045	0	808.586.045
1003	Fondo di Riserva	0	0	0
	Totale Categoria 04	808.586.045	0	808.586.045
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	808.586.045	0	808.586.045
	TITOLO II^ - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 10 = Trasferimenti attivi in c/capitale			
2001	Versamento da parte dell' INPS delle maggiori entrate di cui all' art.25	0	0	0
	della Legge 845/78	0	286.000.000.000	286.000.000.000
2004	Trasferimento di cui al capitolo 8055 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	0	13.850.000.000	13.850.000.000
2005	Trasferimento di cui al capitolo 8056 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	0	10.670.000.000	10.670.000.000
2006	Trasferimento fondi per finanziamento legge 492/88	0	0	0
2008	Somma riversata al Fondo per la F.P. per l'accesso al FSE ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art.28 della L.12.8.77 n.675 e all'art. 26 della L.21.12.78 n.845 ai sensi del D.L.7.10.94 n.572.	0	0	0
	Totale Categoria 10	0	310.520.000.000	310.520.000.000
	Categoria 11 = Riscossione crediti			
3001	Recuperi su finanziamenti erogati ad Enti ed organismi della formazione professionale	0	0	0
3002	Entrate eventuali e diverse	0	0	0
	Totale Categoria 11	0	0	0
	TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	0	310.520.000.000	310.520.000.000
	TITOLO III^ - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
4001	Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento di attività di formazione professionale gestita dal Ministero del lavoro e della P.S.	94.084.322.763	10.189.732.860	104.274.055.623

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 1997 - ENTRATE

CAP	DESCRIZIONE ENTRATE	RESIDUI AL 31.12.96	PREVISIONI DI ENTRATA	PREVISIONI DI CASSA
4005	Somme erroneamente affluite alla gestione	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	94.084.322.763	10.189.732.860	104.274.055.623
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE GESTIONE PRINCIPALE	94.892.908.808	320.709.732.860	415.602.641.668
	a) Gestione Residui al 31.12.1992 del Fondo di ROTAZIONE art.25 legge 845/78			
	ENTRATE C/CAPITALE			
	CTG 10			
5213	Cofinanziamento CEE Monitoraggio attività formazione professionale	140.140.860	0	140.140.860
	Tot. Ctg 10	140.140.860	0	140.140.860
	TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	140.140.860	0	140.140.860
	Totale gestione a)	140.140.860	0	140.140.860
	Totale di tutte le gestioni	**95.033.049.668**	**320.709.732.860**	**415.742.782.528**
	AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/96	0	*722.603.593.565*	0
	TOTALE GENERALE DELLE DISPONIBILITA'	**95.033.049.668**	**1.043.313.326.425**	**415.742.782.528**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9. 5^ comma. Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 1997 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	RESIDUI AL 31.12.96	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
	TITOLO I^ SPESE CORRENTI			
	Categoria 04 - Acquisto di beni e servizi			
5001	Spese relative all amministrazione del Fondo	0	0	0
5003	Spese Legali, oneri di liquidazione Enti formazione	0	1.000.000.000	0
5004	Gestione sistema informatico F.S.E./Ministero/Regioni	277.596.379	5.041.947.685	277.596.379
5005	Spese di funzionamento dei Comitati di valutazione (Quota a carico del Fondo Sociale Europeo)	144.454.034	0	144.454.034
5006	Spese di funzionamento dei Comitati di valutazione (Quota a carico del finanziamento pubblico nazionale)	83.134.056	0	0
	Totale Categoria 04	505.184.469	6.041.947.685	422.050.413
6003	Trasferimento al Ministero del Tesoro per la riassegnazione ad appositi capi toli dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero del Lavoro di cui all'art.10 1° comma lett. c) legge 236/93	0	69.000.000.000	69.000.000.000
6011	Trasferimento al F.S E. di contributi da restituire per responsabilità principale o sussidaria dello Stato membro	0	0	0
6015	Somme occorrenti per la copertura degli oneri di cui all art 3 comma 1 - quater della legge 160/88	0	6.300.000.000	0
6016	Trattamento economico sostitutivo retribuzione operai agricoli casi afta epizotica (art.9 comma 4 L.218/88)	46.899.904	2.948.149.575	100.000.000
6020	Oneri assicurativi relativi ai lavori socialmente utili (art 18 comma 13 D L 515/95)	0	2.947.288.355	500.000.000
	Totale categoria 06	46.899.904	81.195.437.930	69.600.000.000
	TOTALE USCITE CORRENTI	552.084.373	87.237.385.615	70.022.050.413
	TITOLO II^ - SPESE IN C/CAPITALE			

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 1997 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	RESIDUI AL 31.12.96	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
	Categoria 12 - Investimenti c/sociale			
7001	Contributi da erogare per il cofinanziamento di programmi o progetti forma-	0	0	0
	tivi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (art.9 comma 7,L.236/93)	683.285.275.542	123.611.117.873	350.000.000.000
7002	Contributi da erogare per il finanziamento delle attività residue del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui all'art.22 L.845/78	0	16.160.000.000	16.160.000.000
7003	Contributi da erogare per le provvidenze di cui all'art.26 della L.845/78	98.833.659.126	23.867.963.593	3.000.000.000
7004	Contributi da erogare per il finanziamento delle attività di cui all'art. 1			0
	della legge 113/86	3.852.998.498	86.034.417.812	20.000.000.000
7005	Spese per l'istituzione ed il finanziamento di corsi di formazione professionale all'estero(art.18 lett. d legge 845/78)	4.872.343.809	8.434.039.003	8.434.039.003
7006	Spese per il finanziamento di attività formative in programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo (art.18 lett. e legge 845/78)	500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000
7007	Spese per attività di ricerca, studio e sperimentazione (art.18 lett.f legge 845/78)	2.243.050.000	4.000.000.000	0
7008	Spese per attivita' informazione e di documentazione (art.18 lett.f L.845/78)	1.589.202.025	9.428.686.002	3.000.000.000
7010	Spese per il finanziamento iniziative formazione professionale casi di squilibrio (art 18/h legge 845/78)	588.013.974	10.714.036.000	5.000.000.000
7015	Spese per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni locali occupazionali (Legge 236/93 artt.9,1)	0	15.022.057.566	15.022.057.566
7016	Spese per la realizzazione di servizi di informazione e consulenza (Legge 236/93 artt.9,2)	0	20.000.000.000	20.000.000.000
7017	Contributi da erogare per il finanziamento della legge 492/88	6.923.900.000	155.437.165.674	50.000.000.000
7018	Spese coordinamento operativo degli Enti di cui all'art.1 della Legge 40/87	15.158.460.420	9.500.000.000	15.158.460.420
7019	Spese per interventi finanziari di cui alla Legge 181/89 (crisi siderurgica)	4.383.160.000	0	4.383.160.000
7029	Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9 comma 7 della legge 236/93		195.249.375.585	200.000.000.000
7030	Spese per pagamento indennità di anzianità agli operai dell'industria delle quote di T.F.R. maturate durante il periodo di integrazione salariale (art. 21 L. 675/77) (D.L. 25.3.1997 n. 67 art. 3 comma 6)	6.942.634	10.000.000.000	8.000.000.000
7031	Spese per finanziamento della formazione continua ai sensi dell'art. 9 L.236/93)	0	256.758.085.790	256.758.085.790

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 1997 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	RESIDUI AL 31.12.96	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
	Totale Categoria 12	822.237.006.028	945.716.944.898	975.915.802.779
	TOTALE SPESE C/CAPITALE	822.237.006.028	945.716.944.898	975.915.802.779
	TITOLO II - USCITE PER PARTITE DI GIRO			
9001	Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	332.423.644.226	10.189.732.860	204.347.227.605
9005	Somme erroneamente affluite alla gestione	1.322.992.718	0	1.322.992.718
	TOTALE TITOLO III^ PARTITE DI GIRO	333.746.636.944	10.189.732.860	205.670.220.323
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.156.535.727.345	1.043.144.063.373	1.251.608.073.515
	a) Gestione Residui al 31 12 1992 del Fondo di Rotazione art.25 Legge 845/78			
	SPESE CORRENTI			
	CTG04			
1031	Spese di amministrazione e per accertamento qualifiche	43.010.219		43.010.219
	Tot. ctg 04	43.010.219	0	43.010.219
	TOT. SPESE CORRENTI	43.010.219	0	43.010.219
	TIT. II SPESE C/CAPITALE			
	CTG 12			
5121	Contributi cofinanziamenti Fondo Sociale Europeo Regolamento CEE 4255/88	149.048.710.680		50.000.000.000
5123	Versamenti INPS ai sensi dell'art. 4 legge 492/88	0		
5124	Finanz. ai sensi dell'art. 4 dellla legge 120/89 aree colpite da crisi siderurgica	3.223.400.000		3.223.400.000
	TOT CTG 12	152.272.110.680	0	53.223.400.000
	TOT. SPESE IN C/CAPITALE	152.272.110.680	0	53.223.400.000
	PARTITE DI GIRO			
5201	Fondo Sociale Europeo attività finanziate a titolo ministeriale	16.261.989		
5205	Fondo Sociale Europeo Finanziamento Assistenza Tecnica P I C	124.856.130		124.856.130
	TOT. PARTITE DI GIRO	141.118.119	0	124.856.130

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 1997 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	RESIDUI AL 31.12.96	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
	Totale gestione a)	152.456.239.018	0	53.391.266.349
	b) Gestione Residui al 31.12.92 del Fondo Integrativo art. 26 legge 845/78			
	SPESE IN C/CAPITALE			
	CTG 12			
5121	Finanziamento dei Progetti Speciali art. 26 legge 845/78	185.322.453.378		50.000.000.000
5124	Finanziamento lavori socialmente utili per il Comune e la Provincia di Napoli	13.500.000.000		0
5125	Finanziamento legge 113/86 Piano Straordinario occupazione giovanile	97.992.760.195		30.000.000.000
5136	Finanziamento Legge 492/88 Piani Innovativi Sistemi Formazione Regionale	127.773.070.030	0	0
	TOT. CTG 12	424.588.283.603	0	80.000.000.000
	TOT. SPESE IN C/CAPITALE	424.588.283.603	0	80.000.000.000
	Totale gestione b)	424.588.283.603	0	80.000.000.000
	c) Gestione Residui al 31.12.92 del Fondo Mobilita' della Manodopera art.28 della legge 675/77			
	SPESE CORRENTI			
	CTG 04			
1002	Finanziamento spese amministrazione Enti ai sensi dell'art. 4 della legge 40/87	3.700.983.334	20.864.030	3.721.847.364
	TOT. CTG 04	3.700.983.334	20.864.030	3.721.847.364
	TOT. SPESE CORRENTI	3.700.983.334	20.864.030	3.721.847.364
	TIT. II - SPESE C/CAPITALE			
	CTG 12			
1401	Finanziamento Formazione Professi. lavoratori italiani all'estero	48.800.000		48.800.000
1402	Finanziamento delle attività formative in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo (art.18 lett. e Legge 845/78	0		
1403	Spese attività di studio, ricerca ed informaz. (art. 18 lett. f Legge 845/78	54.000.000		
1403/1	spese per attività di studio ricerca e sperimentaz.(art. 18 Legge 845/78)	177.000.000	148.399.022	325.399.022
1403/2	Spese per attività di Informaz. e Documentaz. (art. 18 lett. f Legge 845/78)	0		
1404	Spese per il finanz. integr. dei progetti cofinanz. F.S.E. (Art. 18 g L:845/78)	778.380.727		
1405	Finanziamento form.profess. casi squilibrio locale (art.18 lett. h L:845/78)	0		

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 1997 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	RESIDUI AL 31.12.96	PREVISIONI DI SPESA	PREVISIONI DI CASSA
1406	Finanz. per interventi di riqualificaz. professionale , ristrutturazi. e riconvers.aziendale	2.463.760.800		
1407	Finanzi. dei corsi agglornam. personale impiegato iniziative di formazione professionale (art. 18 lett. l Legge 845/78)	73.440.000		
	TOT. CTG 12	3.595.381.527	148.399.022	374.199.022
	TOT. SPESE C/CAPITALE	3.595.381.527	148.399.022	374.199.022
	TIT. III - PARTITE DI GIRO			
1503/1	Somme del F.S.E. destinate all'attuazione dei progetti formativi sperimentali a distanza	97.443.500	0	0
1504	Somme del F.S.E destinate all'attuazione di prog. formativi a favore lavoratori italiani all'estero	561.580.005	0	561.580.005
	TOT. PARTITE DI GIRO	659.023.505	0	561.580.005
	Totale gestione c)	7.955.388.366	169.263.052	4.657.626.391
	Totale di tutte le gestioni	**1.741.535.638.332**	**1.043.313.326.425**	**1.389.656.966.255**
	RIPORTO DEL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	*95.033.049.668*	*1.043.313.326.425*	*415.742.782.528*
	AVANZO (+) / DISAVANZO (-) DELLA GESTIONE	**1.646.502.588.664**	**0**	**973.914.183.727**

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

97A3041

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 aprile 1997.

Assoggettamento della S.p.a. Funivie Val di Lei alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 7 febbraio 1997 con cui il tribunale di Sondrio ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Funivie Val di Lei, con sede in Madesimo, via Cascata, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dottor Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Rovati e dell'ing. Sergio D'Alò;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. Funivie Val di Lei alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nominato per la S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che susssitono i presupposti perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Funivie Val di Lei e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Funivie Val di Lei, con sede in Madesimo, via Cascata, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Giorgio Cumin, nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A3038

DECRETO 14 aprile 1997.

Assoggettamento della S.r.l. Elitellina alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 7 febbraio 1997 con cui il tribunale di Sondrio ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Elitellina, con sede in Sondrio, via delle Orobie, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dottor Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Rovati e dell'ing. Sergio D'Alò;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Elitellina alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nominato per la S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che sussistono i presupposti perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Elitellina e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Elitellina, con sede in Sondrio, via delle Orobie, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Giorgio Cumin, nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A3039

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 1997.

Ulteriori misure in materia di pesca di molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modifiche, in legge 28 febbraio 1996, n. 107;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante misure in materia di pesca dei molluschi bivalvi a favore dei titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica che possono dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività in parola;

Considerato che nei compartimenti marittimi di Manfredonia e Molfetta il numero delle domande presentate per ottenere il ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi risulta inferiore al limite massimo consentito dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1996;

Sentito il sottocomitato molluschi che, nella seduta del 7 gennaio 1997, ha proposto di dare applicazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 1996:

a) suddividendo i compartimenti marittimi di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996 nelle seguenti fasce a seconda del permanere dello stato di sofferenza della risorsa molluschi bivalvi: fascia *A* (San Benedetto del Tronto, Pescara, Manfredonia e Napoli); fascia *B* (Termoli e Molfetta); fascia *C* (Castellammare di Stabia);

b) prendendo in considerazione, in via preliminare, le domande già presentate in applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 1996;

c) prevedendo un'ulteriore fase di presentazione di domande nell'ipotesi in cui applicando i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)*, vi fossero ulteriori autorizzazioni da ritirare;

Ritenuta l'opportunità di seguire la proposta del sottocomitato molluschi, che risponde anche ad esigenze di economia e snellezza del procedimento amministrativo in questione, ad esclusione di ciò che concerne i compartimenti da inserire nelle tre fasce, comprendendo nella fascia *A*, in relazione allo stato della risorsa molluschi, solo San Benedetto del Tronto e Pescara con conseguente inserimento nella fascia *B* anche dei compartimenti di Napoli e Manfredonia;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che nella seduta del 10 febbraio 1997 hanno espresso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 2 agosto 1996, le autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi che possono essere ritirate quale differenziale residuale alle procedure di cui al citato decreto ministeriale, saranno ripartite nei compartimenti marittimi di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996 che, in considerazione dello stato della risorsa molluschi bivalvi, sono suddivisi nelle seguenti fasce:

fascia *A:* San Benedetto del Tronto e Pescara;

fascia *B:* Manfredonia, Napoli, Molfetta e Termoli;

fascia *C:* Castellammare di Stabia.

2. Al fine della individuazione delle autorizzazioni da ritirare, tra quelle per le quali è stata presentata rego-

lare istanza nei termini stabiliti dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, i cui titolari possono dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività in parola con l'attrezzo turbosoffiante, verrà considerata la data di presentazione della domanda stessa, attribuendo priorità, nel caso di medesima data di presentazione, all'anzianità della licenza di draga idraulica in capo allo stesso titolare per l'unità oggetto dell'istanza di ammissione.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio 116

97A3048

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 aprile 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Fra dipendenti Officina gas», in Chieti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la sentenza del tribunale civile e penale di Chieti in data 16 aprile 1981, con il quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa edilizia «Fra dipendenti Officina gas», con sede in via Tricalle n. 53, Chieti;

Visto il decreto ministeriale n. 1403 del 4 maggio 1992, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta della cooperativa edilizia «Fra dipendenti Officina gas» di Chieti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e l'ing. Leonello Sacchetti è stato nominato commissario liquidatore della stessa cooperativa;

Vista la relazione prodotta in data 18 giugno 1996 dall'ing. Leonello Sacchetti, con la quale ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ritenuto, quindi, necessario procedere alla sostituzione del commissario liquidatore dimissionario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Angelo Marrone, nato a L'Aquila il 27 ottobre 1965, è nominato commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Fra dipendenti Officina gas», con sede in Chieti, via Tricalle n. 53, in sostituzione dell'ing. Leonello Sacchetti.

Roma, 9 aprile 1997

Il direttore generale: ARREDI

97A3042

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1997.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994, da assegnare per l'estinzione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni varie in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 10, con cui si prevede che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

Visto, altresì, l'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, con cui si dispone che:

le disposizioni di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 si applicano altresì all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986, nonchè all'estinzione dei crediti di cui al primo comma del medesimo art. 11 (contribuenti titolari di crediti per imposta sul valore aggiunto relativi all'anno 1992);

il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

l'importo massimo dell'emisssione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993;

con apposito decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993, sono determinate le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli;

Visto il proprio decreto n. 101221 dell'8 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993, con il quale si è provveduto, in applicazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, a fissare le caratteristiche dei titoli da emettersi ai sensi della norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1994, al tasso d'interesse annuo lordo del 9,50%;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, a determinare le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi - recanti l'ammontare dei crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 101410 del 17 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1993;

n. 397563 del 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1993;

n. 397893 del 3 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1994;

n. 398200 del 1° agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994;

n. 593368 del 20 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995;

n. 786236 del 18 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996;

n. 786579 del 4 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1996;

n. 787502 del 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996,

con cui sono state disposte, in attuazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, emissioni di certificati di credito del Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per complessive L. 4.450.880.499.000;

Vista la lettera in data 4 aprile 1997, con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, ha trasmesso apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 23 contribuenti, titolari di crediti per imposte dirette ed I.V.A. relativi ai periodi d'imposta 1986 e precedenti e per I.V.A. 1992, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 24.576.102.000;

Ritenuto pertanto che occorre procedere all'emissione di una nona tranche dei citati certificati di credito del Tesoro 9,50%, con godimento 1° gennaio 1994, di durata quinquennale, per l'importo, debitamente arrotondato di L. 24.587.000.000, e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 24.576.102.000), nonché l'importo di L. 10.898.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, è disposta l'emissione di una nona tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 24.587.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 9,50% annuo lordo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 1999.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite con il decreto del 17 dicembre 1993, menzionato nelle premesse; i segni caratteristici dei certificati di credito di cui al presente decreto sono quelli stabiliti, per precedenti tranches dei medesimi titoli, con decreto ministeriale del 6 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1996, con la specificazione che i certificati stessi verranno allestiti con due cedole per il pagamento degli interessi annuali, relative alle scadenze del 1° gennaio 1998 e del 1° gennaio 1999.

Art. 3.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1997, valutati in L. 7.007.296.125, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 1999, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
1) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - CODICE ABI 1030			
1. Centro commerciale tessile C.C.T. S.r.l. in liquidazione (c.f. 03911270589)	115.858	116.000	142
Totale importi per l'azienda di credito ...	115.858	116.000	142
2) CREDITO ITALIANO - CODICE ABI 2008			
1. Luigi Stoppani S.p.a. (c.f. 00814190153)	250.464	251.000	536
Totale importi per l'azienda di credito ...	250.464	251.000	536
3) BANCA DI ROMA S.P.A. - CODICE ABI 3002			
1. Contifin S.p.a. (c.f. 03338650587)	251.095	252.000	905
Totale importi per l'azienda di credito ...	251.095	252.000	905
4) ABN AMRO BANK N.V. - CODICE ABI 3003			
1. Fag Madax S.p.a. in liquidazione (c.f. 04281900151)	823.404	824.000	596
Totale importi per l'azienda di credito ...	823.404	824.000	596
5) CARIMONTE BANCA S.P.A. - CODICE ABI 3042			
1. Def Di Doni R. S.r.l. (c.f. 00925490369)	145.477	146.000	523
Totale importi per l'azienda di credito ...	145.477	146.000	523
6) BANCA DI LEGNANO - CODICE ABI 3204			
1. Comune di Rescaldina (c.f. 01633080153)	276.740	277.000	260
Totale importi per l'azienda di credito ...	276.740	277.000	260
7) BANCA ANTONIANA DI PADOVA E TRIESTE - CODICE ABI 5040			
1. Italgrani S.p.a. (c.f. 01519990632)	8.493.670	8.494.000	330
Totale importi per l'azienda di credito ...	8.493.670	8.494.000	330
8) BANCA POPOLARE DEL MATERANO - CODICE ABI 5398			
1. L'Alimentare Lucana S.r.l. (c.f. 01016280768)	261.904	262.000	96
Totale importi per l'azienda di credito ...	261.904	262.000	96

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
9) BANCA DI SASSARI S.P.A. - CODICE ABI 5676			
1. Banca Popolare di Sassari - Soc. coop. a r.l. (c.f. 00096390901)	4.146.936	4.147.000	64
Totale importi per l'azienda di credito ...	4.146.936	4.147.000	64
10) CASSA RISP. PROV. LOMBARDE - CODICE ABI 6070			
1. Ieoc co inc (c.f. 06597520151)	233.690	234.000	310
2. Agip U K lid (c.f. 06597540159)	358.284	359.000	716
3. Agip Petroleum co inc (c.f. 06597550158)	42.759	43.000	241
4. Norsk Agip A/S (c.f. 06597610150)	223.403	224.000	597
Totale importi per l'azienda di credito ...	858.136	860.000	1.864
11) CARISPA PARMA E PIACENZA S.P.A. - CODICE ABI 6230			
1. Emilsider S.p.a. (c.f. 00232870345)	1.703.896	1.704.000	104
2. Società finanziaria centro Italia - Centrofinanziaria - S.p.a. (c.f. 02181370582)	1.205.032	1.206.000	968
Totale importi per l'azienda di credito ...	2.908.928	2.910.000	1.072
12) CARISPA DI SAN MINIATO S.P.A. - CODICE ABI 6300			
1. Industrie Bitossi 90 S.p.a. (c.f. 03700310489)	1.041.239	1.042.000	761
Totale importi per l'azienda di credito ...	1.041.239	1.042.000	761
13) ICCREA S.P.A. - IST. CENT. B.C.C. - CODICE ABI 8000			
1. Pappada Cataldo (c.f. PPPCLD51S15D761S)	125.125	126.000	875
2. Cassa rurale ed artigiana di Montepulciano (c.f. 00045810520)	455.278	456.000	722
3. Cassa rurale ed artigiana dell'Agro Pontino - Pontinia (c.f. 00076300599)	1.915.379	1.916.000	621
4. Cassa rurale ed artigiana di Dipignano (c.f. 00112840780)	200.442	201.000	558
5. Cassa rurale ed artigiana - Montecorvino Rovella (c.f. 00202350658)	833.868	834.000	132
6. Cassa rurale ed artigiana di Giffoni Valle Piana (c.f. 00265180653)	248.838	249.000	162
7. Cassa rurale e artigiana SS. Crocifisso (c.f. 00274050723)	1.223.321	1.224.000	679
Totale importi per l'azienda di credito ...	5.002.251	5.006.000	3.749

Totale importo rimborsato: 24.576.102.000

Totale importo certificati: 24.587.000.000

Totale arrotondamento: 10.898.000

Numero contribuenti: 23

VARIAZIONI DA APPORTARE ALL'ELENCO

Vecchia denominazione	*Nuova denominazione*
N. 5 3042 Carimonte Banca S.p.a.	3556 Rolo Banca 1473
N. 7 5040 Banca Antoniana di Padova e Trieste	5040 Banca Antoniana Popolare Veneta

97A3077

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 aprile 1997.

Variazione della denominazione sociale, trasferimento della sede legale, ampliamento dell'oggetto sociale e aumento di capitale sociale della società Bavaria Vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 15 febbraio 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società Bavaria Vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, viale Erminio Spalla n. 41;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Bavaria Vita S.p.a. in data 4 marzo 1997, concernente l'aggiornamento degli articoli 1, 2, 3 e 6 dello statuto sociale che comportano, rispettivamente, la modifica della denominazione sociale in Fondiprev - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1 e l'aumento del capitale sociale fino a lire 50 miliardi;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche dello statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale con le modifiche apportate agli articoli 1, 2, 3 e 6 che comportano, rispettivamente, la variazione della denominazione sociale, l'ampliamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede legale e l'aumento del capitale sociale della società Bavaria Vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a. con sede a Roma in viale Erminio Spalla n. 41, ora Fondiprev - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1.

Roma, 16 aprile 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A3084

PROVVEDIMENTO 16 aprile 1997.

Modificazione integrale dello statuto sociale della Systema Vita S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 4 agosto 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società Systema Vita S.p.a., con sede in Firenze, piazza Vittorio Veneto n. 1;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Systema Vita S.p.a. in data 31 gennaio 1997 concernente l'integrale modifica dello statuto sociale;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'approvazione del nuovo statuto;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della società Systema Vita S.p.a., con sede in Firenze, piazza Vittorio n. 1, approvato con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 31 gennaio 1997.

Roma, 16 aprile 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A3083

PROVVEDIMENTO 18 aprile 1997.

Fusione per incorporazione della Intercontinentale assicurazioni S.p.a. nella Winterthur assicurazioni S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante le integrazioni e le modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e le norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante le norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Winterthur assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1994 di autorizzazione alla Winterthur assicurazioni S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assistenza, tutela giudiziaria ed in tutti i rischi rientranti nei rami credito e cauzioni;

Visto il provvedimento ISVAP in data 18 novembre 1996 con il quale la Winterthur assicurazioni S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa a tutti i rischi e rami non ancora autorizzati;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via di Priscilla n. 101;

Visto il decreto ministeriale in data 21 gennaio 1994 di autorizzazione alla Intercontinentale assicurazioni S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Visto il provvedimento ISVAP in data 20 giugno 1995 con il quale la Intercontinentale assicurazioni S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a tutti i rischi e/o rami non ancora autorizzati;

Vista l'istanza presentata dalla società Winterthur assicurazioni S.p.a. in data 20 novembre 1996, con la quale è stata chiesta l'approvazione della fusione per incorporazione nella Winterthur assicurazioni S.p.a. della Intercontinentale assicurazioni S.p.a., nonché l'approvazione delle modalità della fusione stessa e delle nuove norme statutarie della società incorporante;

Visti i verbali delle assemblee straordinarie dei soci della società incorporante Winterthur assicurazioni S.p.a. e della società incorporanda Intercontinentale assicurazioni S.p.a., tenutesi entrambe in data 5 novembre 1996, relativi alle deliberazioni della fusione per incorporazione nella Winterthur assicurazioni S.p.a. della Intercontinentale assicurazioni S.p.a.;

Visto il provvedimento ISVAP in data 24 febbraio 1997 con il quale è stata approvata la scissione del ramo vita della Intercontinentale assicurazioni S.p.a. con conferimento dello stesso nella Schweiz vita S.p.a.;

Visto il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Winterthur assicurazioni S.p.a. tenutasi in data 27 febbraio 1997 avente ad oggetto, nella parte straordinaria, la proroga della durata della società con conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale;

Considerato che i competenti tribunali, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, hanno ordinato, con i decreti in data 28 e 30 novembre 1996, l'iscrizione nel registro delle imprese delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti la fusione per incorporazione nella Winterthur assicurazioni S.p.a. della Intercontinentale assicurazioni S.p.a.;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate la fusione e le relative modalità per l'incorporazione in Winterthur assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, della Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante Winterthur assicurazioni S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A3085

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 2 aprile 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in giurisprudenza (tabella III);

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 13 giugno 1996;

Visto il proprio decreto rettorale dell'8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1996, relativo al corso di laurea in giurisprudenza di questo Ateneo;

Constatato un mero errore materiale nella formulazione dell'art. 13 del predetto decreto rettorale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato, modificato ed integrato come indicato nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 13 del decreto rettorale dell'8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1996, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 13. — Il corso di laurea in giurisprudenza si articola in quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver sostenuto con esito positivo gli esami speciali di ventisei insegnamenti annuali, «(dei quali almeno uno per ciascuna delle quattordici aree fondamentali di seguito indicate *sub* 1-18)»:

1-2. Per l'area di diritto amministrativo: Diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo (N10X).

3-4-5. Per l'area di diritto civile: Istituzioni di diritto privato, diritto civile I e diritto civile II (N01X).

6. Per l'area del diritto commerciale: Diritto commerciale (N04X).

7. Per l'area del diritto comparato e comunitario: Un insegnamento scelto dagli studenti tra diritto privato delle Comunità europee (N02X) e Diritto costituzionale comparato (N11X).

8. Per l'area del diritto costituzionale: Diritto costituzionale (N08X).

9. Per l'area del diritto del lavoro: Diritto del lavoro (N07X).

10. Per l'area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali): Diritto internazionale (N14X).

11-12. Per l'area del diritto penale: Diritto penale I e Diritto penale II (N17X).

13. Per l'area del diritto processuale civile: Diritto processuale civile (N15X).

14. Per l'area del diritto processuale penale: Procedura penale (N16X).

15. Per l'area del diritto romano: Istituzioni di diritto romano (N18X).

16. Per l'area della storia del diritto medioevale e moderno: Storia del diritto italiano (N19X).

17. Per l'area economico-finanziaria: Economia pubblica (P01C).

18. Per l'area filosofico-giuridica: Filosofia del diritto (N20X).

19. Un insegnamento scelto dagli studenti tra quelli di diritto agrario (N03X), di diritto ecclesiastico (N12X) e di diritto della navigazione (N06X).

20-21-22. Tre insegnamenti scelti in uno dei seguenti gruppi:

Gruppo *A*

1. (N12X) Diritto canonico
2. (N19X) Diritto comune
3. (N08X) Diritto costituzionale regionale
4. (N10X) Diritto degli enti locali
5. (N18X) Diritto romano
6. (N09X) Dottrina dello Stato
7. (N08X) Giustizia costituzionale
8. (N20X) Metodologia della scienza giuridica
9. (N18X) Storia del diritto romano

Gruppo *B*

1. (N01X) Diritto civile - diritto della responsabilità civile
2. (N16X) Diritto dell'esecuzione penale
3. (N01X) Diritto di famiglia
4. (N04X) Diritto fallimentare
5. (N04X) Diritto industriale
6. (N17X) Diritto penale commerciale
7. (N13X) Diritto tributario
8. (P01A-P01F-P01G-P01H) Economia politica
9. (N20X) Metodologia della scienza giuridica

Gruppo *C*

1. (N10X) Contabilità di Stato
2. (N06X) Diritto dei trasporti
3. (N07X) Diritto della sicurezza sociale
4. (N12X) Diritto ecclesiastico comparato
5. (N17X) Diritto penale comparato
6. (N02X) Diritto privato comparato
7. (N05X) Diritto privato dell'economia
8. (N14X) Diritto delle Comunità europee
9. (N20X) Metodologia della scienza giuridica

23-24-26: quattro insegnamenti individuati tra tutti i precedenti (se non prescelti ad altro titolo) e tra gli insegnamenti opzionali attivati dalla facoltà tra quelli ricompresi nel seguente elenco:

1. (N20X) Diritti dell'uomo
2. (N06X) Diritto aeronautico
3. (N03X) Diritto agrario comunitario
4. (N10X) Diritto amministrativo - diritto del pubblico impiego
5. (N11X) Diritto amministrativo comparato
6. (N05X) Diritto bancario
7. (N01X) Diritto civile - diritto delle obbligazioni e dei contratti
8. (N01X) Diritto civile - diritto dei consumi
9. (N04X) Diritto commerciale - diritto delle società
10. (N04X) Diritto commerciale comunitario
11. (N04X) Diritto d'autore
12. (N07X) Diritto del lavoro e della previdenza sociale - diritto comunitario del lavoro
13. (N05X) Diritto del mercato finanziario
14. (N10X) Diritto dell'ambiente
15. (N05X) Diritto delle assicurazioni
16. (N14X) Diritto delle Comunità europee
17. (N15X) Diritto dell'esecuzione civile
18. (N01X) Diritto di famiglia - diritto matrimoniale
19. (N06X-N14X) Diritto internazionale della navigazione
20. (N10X) Diritto minerario
21. (N08X) Diritto parlamentare
22. (N17X) Diritto penale del lavoro
23. (N17X) Diritto penale dell'economia
24. (N18X) Diritto penale romano
25. (N16X) Diritto penitenziario
26. (N17X) Diritto penale e militare
27. (N15X) Diritto processuale del lavoro
28. (N16X) Diritto processuale penale comparato
29. (N11X) Diritto pubblico angloamericano

30. (N09X) Diritto pubblico generale
31. (N18X) Diritto pubblico romano
32. (N07X) Diritto sindacale
33. (N01X Diritto sportivo
34. (N13X) Diritto tributario - diritto tributario comunitario
35. (N10X) Diritto urbanistico
36. (P01B-P01C) Economia dei beni e delle attività culturali
37. (P01B-P01C) Economia dell'ambiente
38. (P01C) Economia della sicurezza sociale
39. (P01B-P01C) Economia delle istituzioni
40. (P01H) Economia dello sviluppo
41. (P01G) Economia internazionale
42. (P01F) Economia monetaria
43. (P01J) Economia regionale
44. (P01B-P01C) Economia sanitaria
45. (N18X) Esegesi delle fonti del diritto romano
46. (Q01A) Filosofia politica
47. (P01C) Finanza degli enti locali
48. (N20X) Informatica giuridica
49. (N09X) Istituzioni di diritto pubblico
50. (N09X) Istituzioni diritto pubblico - diritto pubblico dell'economia
51. (N10X) Legislazione dei beni culturali
52. (N01X-N09X) Legislazione del turismo
53. Legislazione notarile (art. 8 D.M. 11/2/1994)
54. (N20X) Logica giuridica
55. (P01A) Macroeconomia
56. (F22B) Medicina legale e delle assicurazioni
57. (N15X-N16X) Ordinamento giudiziario
58. Ordinamento professionale e deontologia forense (art. 8 D.M. 11/2/1994)
59. (N14X) Organizzazione internazionale
60. (N16X) Procedura penale militare
61. (N02X) Sistemi giuridici comparati
62. (N21X-Q05F) Sociologia del diritto
63. (N18X) Storia della costituzione romana
64. (N19X) Storia delle codificazioni moderne
65. (N12X) Storia delle istituzioni religiose
66. (N20X) Teoria dell'interpretazione

67 (N20X) Teoria e tecnica della normazione e della interpretazione

68 (N20X) Teoria generale del diritto

69 (N15X-N16X) Teoria generale del processo

DIVISIONE DEGLI INSEGNAMENTI PER ANNO DI CORSO

1° Anno:

Economia pubblica;

Istituzioni di diritto privato;

Istituzioni di diritto romano,

tre insegnamenti a scelta.

2° Anno:

Diritto costituzionale;

Diritto del lavoro;

Diritto internazionale;

Diritto commerciale;

Storia del diritto italiano,

due insegnamenti a scelta.

3° Anno:

Diritto amministrativo;

Diritto civile I;

Diritto penale I;

Diritto processuale civile,

un insegnamento a scelta dello studente tra diritto costituzionale comparato e diritto privato delle Comunità europee;

un insegnamento a scelta dello studente tra diritto agrario, diritto della navigazione e diritto ecclesiastico;

un insegnamento a scelta.

4° Anno:

Diritto civile II;

Diritto penale II;

Diritto processuale amministrativo;

Filosofia del diritto;

Procedura penale,

un insegnamento a scelta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 2 aprile 1997

Il rettore: CUZZOCREA

97A3036

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 marzo 1997 n. 91/E.

Assistenza fiscale prestata nell'anno 1997 ai lavoratori dipendenti e pensionati ex art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni. Modello 730/1997. Conguagli.

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai Ministeri

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero del tesoro - Direzione generale per i servizi periferici del Tesoro

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Al Comando generale della Guardia di finanza

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Ai centri autorizzati di assistenza fiscale

e, per conoscenza:

Alle direzioni centrali del Ministero delle finanze

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle ragionerie centrali dei Ministeri

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

Al Consorzio nazionale concessionari

1. ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA.

1.1. *Soggetti che prestano l'assistenza fiscale.*

L'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando apposita dichiarazione dei redditi (mod. 730) ai soggetti che hanno erogato i redditi stessi.

I soggetti obbligati a prestare l'assistenza fiscale sono, pertanto, sia i sostituti d'imposta di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia le amministrazioni di cui all'art. 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 e cioè:

a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R.;

b) le persone fisiche che esercitano imprese agricole;

c) le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49 del T.U.I.R.;

d) le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R.;

e) gli enti e le società indicati nell'art. 87 del T.U.I.R.;

f) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

g) le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte costituzionale nonché della Presidenza della Repubblica.

Nei riguardi dei percettori di trattamenti pensionistici l'assistenza fiscale è prestata dai soggetti che erogano tali trattamenti, ivi compresi quelli diversi dagli enti pensionistici.

Nei confronti dei percettori dei redditi di cui all'art. 47, lettera *d)*, del T.U.I.R. l'assistenza fiscale è prestata dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero, il quale effettua le ritenute su detti redditi ai sensi dell'art. 25 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Tuttavia i sostituti d'imposta che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori fino alle 100 unità, hanno la facoltà di non prestare l'assistenza fiscale. Gli enti che erogano trattamenti pensionistici sono comunque tenuti a prestare assistenza fiscale nei confronti dei soggetti percipienti tali trattamenti.

Ai fini dell'assistenza fiscale da prestare nell'anno 1997 occorre fare riferimento al numero totale di lavoratori, compresi i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto a tempo parziale, esistenti alla data del 31 dicembre 1996.

I sostituti d'imposta obbligati a prestare assistenza e quelli che la prestano facoltativamente sono tenuti a fornire l'assistenza ai lavoratori dipendenti che, presentando il modello 730-6, hanno espresso l'intendimento di fruire dell'assistenza fiscale del proprio datore di lavoro o ente pensionistico.

Si rammenta che nei confronti dei sostituti obbligati a prestare l'assistenza che non ottemperano al proprio obbligo l'Amministrazione finanziaria applicherà la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni prevista dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.1a. *Amministrazioni dello Stato.*

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute, senza tener conto del limite dei cento dipendenti, a prestare assistenza fiscale ai dipendenti che ne fanno richiesta. Di conseguenza anche le strutture periferiche o decentrate delle amministrazioni in argomento, come gli istituti scolastici, costituendo una derivazione dell'organo di appartenenza sono tenute al rispetto di tale obbligo.

Tali amministrazioni hanno l'obbligo di fornire direttamente l'assistenza ai propri dipendenti, considerato che, alle stesse, non è data la possibilità di stipulare le convenzioni con i centri autorizzati di assistenza fiscale.

Alle Amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti dal comma 16 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come precisato dal Ministero del tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993.

Anche alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte costituzionale e alla Presidenza della Repubblica non spettano detti compensi, come specificato dal Ministero del tesoro con nota prot. n. 119283 del 22 aprile 1996.

1.2. *Soggetti che possono fruire dell'assistenza fiscale.*

L'assistenza fiscale è prestata nei confronti dei:

lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui all'art. 46 del T.U.I.R. e possessori dei redditi a questi equiparati;

lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca possessori dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *a),* del T.U.I.R.;

sacerdoti possessori dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *d),* del T.U.I.R.

A decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 1996, possono avvalersi dell'assistenza fiscale anche i lavoratori dipendenti e i pensionati che in aggiunta al reddito di lavoro dipendente o di pensione hanno posseduto anche alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. La stessa facoltà è data ai produttori agricoli, tenuti al versamento dei contributi previdenziali, per i quali è stata prevista una apposita sezione nel corpo del modello 730/97.

Non possono fruire dell'assistenza i possessori di redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto; ciò in quanto detti redditi sono esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *c),* del T.U.I.R.

Possono richiedere l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico anche i soggetti che hanno instaurato il rapporto con detti sostituti d'imposta nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi ovvero nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno successivo.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato per periodo inferiore all'anno l'assistenza può essere prestata soltanto se il rapporto di lavoro riguarda almeno il periodo compreso tra il mese di marzo e quello di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

Può essere consentito ai lavoratori dipendenti assunti nel mese di aprile di usufruire dell'assistenza fiscale presentando la dichiarazione mod. 730 ad un CAAF autonomamente prescelto.

In via generale possono ottenere l'assistenza fiscale i lavoratori dipendenti i quali hanno uno stesso sostituto d'imposta che sia in grado di gestire le varie fasi dell'assistenza e che possa eseguire i conseguenti conguagli d'imposta entro il mese di luglio.

1.3. *Modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale.*

I soggetti individuati nel primo paragrafo sono tenuti a prestare l'assistenza fiscale nei riguardi degli interessati che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 gennaio 1997.

Per quanto riguarda i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, detta richiesta va comunque presentata all'ufficio che effettivamente svolge la funzione di sostituto d'imposta, poiché è l'unità operativa che rilascia il certificato relativo agli emolumenti e alle ritenute, modello 101 e 201, a prestare l'assistenza fiscale, o altro ufficio all'uopo designato.

Qualora il contribuente abbia in corso più rapporti di lavoro dipendente e/o di pensione deve richiedere l'assistenza al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico che eroga la retribuzione o la pensione di importo maggiore.

La richiesta di assistenza va effettuata mediante una apposita comunicazione dalla quale devono risultare i dati contenuti nel modello 730-6 approvato con il decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n. 185 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1996. La comunicazione può contenere anche altri dati necessari ai fini della programmazione dell'assistenza.

Sono esonerati dall'onere della comunicazione i soggetti per i quali il rapporto con il datore di lavoro o ente pensionistico si instaura successivamente alla data del 15 gennaio 1997.

Il sostituto d'imposta deve rilasciare ricevuta delle comunicazioni modello 730-6 a lui pervenute.

Il sostituto è esonerato dall'obbligo di assistenza qualora le predette comunicazioni gli siano state consegnate ovvero gli siano comunque pervenute successivamente alla data del 15 gennaio 1997.

Il lavoratore dipendente o pensionato, per ottenere l'assistenza fiscale, deve rivolgersi al proprio datore di lavoro o ente pensionistico o, in alternativa, ad un C.A.A.F. per lavoratori dipendenti e pensionati.

È previsto che coloro che intendono avvalersi dell'assistenza di un centro autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati ne diano comunicazione, entro il 15 gennaio, al sostituto di imposta. Se il lavoratore dipendente non ha prodotto, entro i termini stabiliti, la predetta comunicazione può comunque rivolgersi ad un C.A.A.F.; anche in questo caso il sostituto è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulla scorta dei dati comunicati dal C.A.A.F. al quale il dipendente si è rivolto.

La comunicazione di volersi avvalere di un C.A.A.F per l'assistenza fiscale non è necessaria nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti che erogano pensioni.

Il sostituto d'imposta, nell'esecuzione delle varie operazioni di assistenza, può anche avvalersi dell'opera di professionisti o di imprese esterne alla propria organizzazione. In tali ipotesi resta comunque ferma la responsabilità del sostituto d'imposta stesso per l'esecuzione di tutte le fasi dell'assistenza prestata.

Il sostituto d'imposta è esonerato dall'obbligo di assistenza fiscale, qualora abbia costituito un C.A.A.F. di cui all'art. 78, comma 20, della legge n. 413/1991, o abbia stipulato le convenzioni di cui al comma 13-*bis* dello stesso art. 78. In entrambi i casi è il C.A.A.F. che assume la responsabilità dell'assistenza fiscale prestata.

I soggetti che hanno richiesto, con il modello 730-6, l'assistenza fiscale al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico devono presentare le dichiarazioni modello 730/97 entro il 1° aprile 1997, in quanto il previsto termine di scadenza del 31 marzo è giorno festivo.

Non si ritiene invece che detto termine vada osservato in caso di avvenuta costituzione di un C.A.A.F. da parte del datore di lavoro, in quanto in tale ipotesi la norma consente originariamente a questo ultimo di sottrarsi agli obblighi di assistenza, salvo il caso di raccolta delle dichiarazioni effettuata dal datore di lavoro per conto del C.A.A.F., in questa ultima ipotesi, infatti, rimane fermo lo stesso termine del 1° aprile.

Se, invece, il lavoratore dipendente richiede l'assistenza fiscale ad un C.A.A.F./dipendenti e pensionati da lui autonomamente prescelto, l'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sostituito dall'art. 5, comma 2, lettera *m)* del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, stabilisce che il modello 730 deve essere presentato entro il mese di aprile, sempreché sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio.

Resta comunque fermo per tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che si avvalgono della facoltà di non prestare assistenza fiscale per avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore a cento, l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, modello 730, presentate autonomamente dai lavoratori dipendenti e pensionati al centro autorizzato di assistenza fiscale da loro prescelto, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato a suo tempo il modello 730-6.

Lo stesso obbligo di effettuazione dei conguagli sussiste anche per i sostituti d'imposta che hanno costituito un C.A.A.F. o che hanno stipulato le apposite convenzioni previste dall'art. 78, comma 13-*bis*, della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni.

Tutte le operazioni dell'assistenza fiscale devono essere svolte secondo le modalità previste dal Titolo I del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni.

Per l'assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti spetta ai sostituti d'imposta il compenso di cui al comma 16 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, nella misura unitaria di lire 20.000 per ogni dichiarazione presentata. Il compenso è erogato secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395. Il suddetto compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.

I sostituti d'imposta con un numero di lavoratori dipendenti inferiore alle venti unità che presentano la dichiarazione di sostituto d'imposta, modello 770, su supporto magnetico hanno diritto, oltre al compenso di lire 20.000, ad un ulteriore compenso di lire 5.000 per ogni dipendente a cui hanno prestato assistenza fiscale; resta infatti ferma anche dopo la modifica apportata al comma 16 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, la maggiorazione di lire 5.000 per i soli sostituti d'imposta che presentano la dichiarazione di sostituto d'imposta modello 770 su supporto magnetico, pur non essendone obbligati ai sensi del comma 15 dello stesso art. 78.

Ai sostituti d'imposta non spetta alcun compenso per l'effettuazione dei conguagli conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei C.A.A.F. che hanno prestato assistenza ai dipendenti.

Per il lavoratore dipendente o pensionato l'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è gratuita, sia che la stessa sia prestata direttamente dal datore di lavoro sia che venga prestata in regime di convenzione.

1.4. *Convenzioni art. 78, comma 13-*bis*, legge numero 413/1991.*

Ai sensi di quanto disposto dal comma 13-*bis* dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni, l'assistenza fiscale, alla quale il sostituto d'imposta è obbligato, può essere prestata anche mediante apposita convenzione da stipulare fra il medesimo sostituto e uno o più centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese costituiti da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e da quelle alle quali è riconosciuta la rilevanza nazionale con apposito decreto del Ministro delle finanze.

Dette convenzioni possono inoltre essere stipulate con i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, promossi dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori ovvero dalle associazioni di soli pensionati, come chiarito con

circolare n. 5 prot. IV-7-029/1994, del 25 gennaio 1994, del Dipartimento delle entrate, nonché con quelli costituiti da uno o più sostituti d'imposta.

È esclusa, invece, per i sostituti d'imposta, la possibilità di stipulare convenzioni con i C.A.A.F. costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, secondo le modifiche apportate al comma 13-*bis* dell'art. 78 della legge n. 413/1991, dall'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, non convertito, e successivamente reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.

Considerato il carattere vincolante delle disposizioni contenute nel comma 13-*bis* dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, resta conseguentemente esclusa la possibilità di stipulare le convenzioni di cui al detto comma con qualsiasi altro soggetto diverso dai C.A.A.F. abilitati.

Le convenzioni, di cui sopra devono essere stipulate direttamente tra il sostituto d'imposta ed il centro di assistenza fiscale abilitato.

Eventuali convenzioni stipulate in contrasto con la normativa sopra richiamata non possono essere utilmente considerate ai fini dell'assistenza fiscale, anche nei confronti del contribuente.

Stante la necessità di assicurare uniformità di trattamento nei rapporti di assistenza fra datori di lavoro e lavoratori che l'hanno richiesta, la consegna del modello 730/97 deve avvenire entro il 1° aprile 1997 anche nelle ipotesi di stipula delle apposite convenzioni, intese a far svolgere dal C.A.A.F. tutte le operazioni di controllo formale delle dichiarazioni e di liquidazione della relativa imposta, del contributo al Servizio sanitario nazionale e degli eventuali acconti compreso quello relativo all'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata e del contributo straordinario per l'Europa. Detto termine deve essere osservato anche quando il C.A.A.F. convenzionato provvede alla raccolta delle dichiarazioni non direttamente ma per il tramite del datore di lavoro.

Qualora il sostituto d'imposta abbia stipulato convenzioni con uno o più C.A.A.F., è opportuno che ne dia comunicazione ai lavoratori dipendenti che hanno chiesto l'assistenza fiscale in quanto questi ultimi diversamente dai lavoratori che fruiscono dell'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, devono indicare nel quadro *C* del modello 730 anche i dati relativi ai redditi erogati dal sostituto stesso.

Ovviamente tale incombenza sussiste per l'assistito anche nell'ipotesi che il C.A.A.F. convenzionato effettui la raccolta delle dichiarazioni per il tramite del sostituto.

Per tutte le operazioni relative all'assistenza fiscale oggetto delle predette convenzioni, la responsabilità è assunta interamente dal centro autorizzato di assistenza fiscale convenzionato il quale, ai sensi dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni, deve eseguire le operazioni previste dal comma 21 del medesimo art. 78, e dall'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992, e successive modificazioni.

Ai sostituti d'imposta che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 13-*bis* del precitato art. 78 non spetta il compenso di cui al successivo comma 16. Detto compenso spetta al C.A.A.F. convenzionato ai sensi del comma 22 dello stesso art. 78 anche se le operazioni di raccolta e restituzione delle dichiarazioni sono effettuate per il tramite del sostituto d'imposta convenzionato.

1.5. *Adempimenti relativi all'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta che hanno assunto tale funzione nei primi mesi dell'anno 1997.*

Il comma 15 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che i sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti devono indicare nella dichiarazione modello 770 anche gli elementi rilevati dalle dichiarazioni modello 730 presentate dai dipendenti e provvedere ad inviare all'Amministrazione finanziaria le buste modello 730-1, ricevute dagli assistiti.

I sostituti d'imposta che hanno assunto tale veste successivamente al 31 dicembre 1996 e che hanno prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti, non essendo tenuti a presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta modello 770/97, per il periodo d'imposta 1996, non sono in grado di inviare all'Amministrazione finanziaria nei termini previsti le dichiarazioni modello 730/97, i prospetti di liquidazione modello 730-3, le buste modello 730-1 e le altre indicazioni relative ai conguagli per l'assistenza fiscale prestata nel primo anno di attività di sostituto d'imposta. Pertanto le dichiarazioni modello 730/97, sia su supporto magnetico che cartaceo nonché le indicazioni relative ai conguagli dovranno essere trasmesse nell'anno 1998 unitamente alla prima dichiarazione modello 770 che il sostituto d'imposta è tenuto a presentare.

Le buste modello 730-1 devono essere consegnate all'Amministrazione finanziaria nei modi e nei termini indicati dallo specifico decreto.

1.6. *Certificazione dei redditi e delle ritenute effettuate a titolo di acconto.*

I certificati modelli 101 e 201 relativi ai redditi erogati nell'anno 1996, rilasciati agli interessati entro il mese di febbraio 1997, devono contenere ai fini della compilazione della dichiarazione modello 730 le indicazioni relative agli importi del primo e secondo acconto IRPEF e del contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuti ai lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel precedente periodo d'imposta nonché i crediti non rimborsati dal sostituto d'imposta.

I sostituti d'imposta devono, inoltre, indicare nello spazio riservato alle annotazioni l'ammontare dei redditi soggetti al contributo straordinario per l'Europa, quello del contributo dovuto e l'ammontare delle detrazioni spettanti.

Negli stessi certificati è data facoltà ai datori di lavoro di indicare l'indirizzo della particolare sede operativa dove desiderano che pervengano le comunicazioni da parte dei C.A.A.F. che hanno prestato l'assistenza fiscale ai dipendenti.

Ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, la sottoscrizione dei predetti certificati può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica a condizione che la dichiarazione di sostituto d'imposta, modello 770, venga presentata su supporto magnetico.

1.7. *Contributo straordinario per l'Europa.*

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi da 194 a 203, ha istituito, relativamente ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 1996, il contributo straordinario per l'Europa.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti e i pensionati, detto contributo è trattenuto direttamente dal sostituto d'imposta o dall'ente pensionistico sulle retribuzioni o sulle rate di pensione corrisposte nel periodo che va dal mese di marzo al mese di novembre 1997. in base all'ammontare indicato nelle annotazioni del modello 101 o 201 relativo ai redditi dell'anno 1996.

Qualora il lavoratore dipendente o il pensionato abbia posseduto nell'anno 1996 altri redditi in aggiunta a quelli di lavoro dipendente e/o di pensione e si avvalga dell'assistenza fiscale, prestata direttamente dal sostituto o dall'ente pensionistico o si rivolga ad un C.A.A.F., il soggetto che presta l'assistenza deve ricalcolare l'ammontare del contributo straordinario dovuto dall'assistito.

Il sostituto d'imposta o l'ente pensionistico, tenuto conto di quanto da lui stesso trattenuto per contributo straordinario, deve effettuare il relativo conguaglio suddiviso in due rate di uguale importo, che verranno trattenute sulle retribuzioni o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di giugno e nel mese di novembre 1997. L'eventuale incapienza di detti emolumenti deve essere considerata in analogia a quanto stabilito per il verificarsi dell'incapienza per i conguagli conseguenti all'assistenza fiscale, relativi al pagamento dell'IRPEF e del contributo al Servizio sanitario nazionale.

Nel caso dal suddetto conguaglio dovesse risultare un credito per il contribuente, lo stesso sarà rimborsato dal sostituto o dall'ente pensionistico con la retribuzione o la rata di pensione corrisposta nel mese di giugno.

Se si verifica l'interruzione dell'assistenza fiscale ed il sostituto o l'ente pensionistico non è in grado di portare a compimento i conguagli relativi al contributo in questione per mancanza di retribuzione, il lavoratore dipendente o il pensionato dovrà autonomamente effettuare i versamenti delle somme che non gli sono state trattenute o richiedere l'eventuale rimborso con le stesse modalità disciplinate nel paragrafo 1.12 per i casi di interruzione dell'assistenza fiscale.

1.8. *Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi, mod. 730/1997.*

I lavoratori dipendenti possono adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando, entro il primo aprile 1997, al sostituto d'imposta o all'ente che eroga la pensione l'apposita dichiarazione dei redditi redatta su stampato conforme al modello 730/1997 approvato con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 185 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996.

Qualora, per eventi eccezionali, siano previste proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per il versamento dei relativi tributi, si ritiene che le stesse non possano trovare applicazione per quanto concerne spostamenti dei termini previsti per le varie fasi dell'assistenza fiscale: l'applicazione di tali proroghe, infatti, non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza, che vede coinvolti oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta ed i C.A.A.F.

I contribuenti che intendono avvalersi della proroga dei termini, potranno usufruirne presentando la dichiarazione dei redditi mod. 740 nei nuovi termini previsti.

I modelli 730/1997 e le buste modello 730-1, possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.

La dichiarazione dei redditi mod. 730/1997 e la busta, contenente la scheda, modello 730-1, per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF e la scheda per la scelta della destinazione del 4 per mille dell'IRPEF, devono essere consegnate al soggetto che presta l'assistenza.

La scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF va compilata dal lavoratore dipendente o pensionato in totale autonomia e riservatezza anche nel caso di predisposizione meccanografica del modello, alla presenza dell'interessato, da parte del soggetto che presta l'assistenza.

La legge 20 dicembre 1996, n. 638, stabilisce che la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, a partire dalla dichiarazione da presentare per l'anno d'imposta 1996, può essere effettuata dal contribuente anche a favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Tale scelta, non essendo prevista la relativa casella nel modello 730/1997 pubblicato in data antecedente alla citata legge, può essere effettuata dal contribuente, come previsto dal decreto ministeriale 13 febbraio 1997, art. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1997, apponendo, in calce al modello 730/1, la propria firma preceduta dalla dicitura: «Dichiarante: otto per mille dell'IRPEF Unione delle Comunità ebraiche italiane».

Qualora sia presentata la dichiarazione congiunta ed il coniuge intenda effettuare tale scelta dovrà indicare, anteponendola alla propria firma, la dicitura: «Coniuge: otto per mille dell'IRPEF Unione delle Comunità ebraiche italiane».

A partire dal periodo d'imposta 1996, ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2, art. 1, comma 1, i contribuenti possono effettuare la scelta per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici compilando l'apposita scheda da inserire nella busta modello 730-1, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1997.

In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge potrà effettuare tale scelta compilando il riquadro coniuge dichiarante.

Il sostituto che riceve la dichiarazione, anche se non richiesto, deve rilasciare apposita ricevuta contenente gli elementi indicati nel modello 730-2, approvato con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996.

In base all'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la raccolta delle dichiarazioni modello 730 può essere effettuata dal C.A.A.F. convenzionato o da quello costituito dal sostituto d'imposta anche per il tramite del sostituto stesso. In questo caso la ricevuta modello 730-2 è sottoscritta dal sostituto d'imposta quale incaricato della raccolta.

Prima di rilasciare la ricevuta, modello 730-2, il sostituto d'imposta verificherà che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente e, nei casi di dichiarazione congiunta anche dal coniuge dichiarante e che sia sempre accompagnata dalla busta modello 730-1. Le dimensioni della busta, in conformità al citato decreto di approvazione del modello 730, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza da cm 23 a cm 25, altezza da cm 11 a cm 16. La busta modello 730-1 va consegnata chiusa e siglata sui lembi di chiusura.

Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate dalle buste modello 730-1 non possono essere accettate.

1.9. *Prospetto di liquidazione della dichiarazione.*

Il sostituto d'imposta che presta l'assistenza, deve integrare i redditi esposti dall'assistito riportando nel quadro *C* i dati relativi agli emolumenti da lui stesso erogati. Qualora in sede di ritenuta il sostituto abbia tenuto conto, su richiesta del lavoratore dipendente, delle somme corrisposte e delle ritenute operate da precedenti datori di lavoro, il sostituto che presta assistenza deve tener conto anche di detti elementi nella integrazione del quadro *C*. I sostituti che hanno trattenuto gli importi relativi agli acconti per il 1996 devono inoltre integrare la sezione prima del quadro *F*.

Nelle ipotesi in cui il sostituto d'imposta si avvalga al proprio interno di una struttura articolata, ad esempio sezione retribuzioni distinta dalla sezione assistenza fiscale, e quest'ultima debba integrare i dati esposti dal lavoratore nel quadro *C* del modello 730 e debba tenere conto di eventuali acconti trattenuti, dovendo attingere i dati dall'altra sezione, è necessario che vi sia un opportuno coordinamento fra le stesse, al fine di garantire sia la corretta redazione della dichiarazione modello 730, e del prospetto di liquidazione sia la regolare effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni. Comunque, qualora all'interno della struttura articolata si dovesse verificare un ritardo nelle comunicazioni, i conguagli dovranno essere effettuati nel primo periodo di paga utile successivo a quello di ricezione dei dati occorrenti, purché compreso nello stesso anno d'imposta.

Dopo aver eseguito le operazioni di controllo formale e di liquidazione dei modelli 730 apportando le eventuali correzioni, il sostituto deve consegnare al contribuente o ad un suo incaricato, entro il termine del 15 maggio 1997, in unico esemplare, copia della dichiarazione, corredata del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3 nel quale sono indicati gli importi dovuti per IRPEF, contributi al Servizio sanitario nazionale e relativi acconti, e nel riquadro messaggi gli importi dovuti per acconto sull'imposta relativa ai redditi soggetti a tassazione separata e quelli per contributo straordinario per l'Europa.

Si rammenta che la mancata consegna entro il termine del 15 maggio al contribuente assistito della dichiarazione controllata ed elaborata è sanzionabile da parte dell'amministrazione finanziaria mediante l'applicazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il rispetto di tale termine è necessario onde consentire all'assistito il riscontro dei dati reddituali contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione, al fine di segnalare eventuali errori commessi dal sostituto d'imposta onde permettergli, nei successivi trenta giorni, di poter rettificare i modelli precedentemente elaborati, nonché di valutare la propria posizione tributaria anche ai fini della presentazione nei termini previsti di una eventuale dichiarazione dei redditi modello 740, integrativa del modello 730 già presentato, come previsto dall'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992.

Detto modello 740 può essere presentato sia per indicare ulteriori redditi non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, sia per indicare o modificare oneri deducibili o detraibili. In tal caso il lavoratore dipendente o pensionato dovrà provvedere ad effettuare autonomamente il versamento delle maggiori imposte o del maggior contributo al Servizio sanitario nazionale o del maggior contributo straordinario per l'Europa (o del minor credito) eventualmente dovuti, o in caso di eccedenza d'imposta o contributi dovrà provvedere all'autonoma gestione del rimborso.

La presentazione della dichiarazione integrativa non interrompe l'assistenza fiscale e, pertanto, il sostituto d'imposta procederà nella gestione della dichiarazione modello 730 a suo tempo presentata, senza tenere in alcun conto la dichiarazione integrativa, ove il lavoratore dipendente gliene abbia data notizia.

Sarà l'amministrazione finanziaria che, nella effettuazione delle operazioni di controllo e di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, provvederà ad unificare le due dichiarazioni presentate per lo stesso periodo d'imposta dal contribuente.

Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione integrativa di cui all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

A differenza della precedente dichiarazione integrativa di cui si è detto, si rammenta che la dichiarazione prevista dall'art. 14 della legge n. 408/1990, dovrà sempre evidenziare un maggior imponibile o una maggiore imposta o minore rimborso; in nessun caso da quest'ultima dichiarazione potrà mai scaturire un rimborso d'imposta.

Nel caso in cui nello svolgimento delle operazioni di controllo e liquidazione delle dichiarazioni modello 730 vengano riscontrate anomalie e/o incongruenze, che comportano la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare, le stesse devono essere tempestivamente comunicate all'assistito.

Ciò determina l'interruzione dell'assistenza fiscale e comporta l'obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione mod. 740 nei termini previsti dall'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella redazione del prospetto di liquidazione, ai fini dell'indicazione degli acconti il sostituto d'imposta deve tenere conto di eventuali minori importi che il contribuente intende versare. Pertanto se l'assistito ritiene di dover corrispondere un minore importo per l'acconto dell'IRPEF e/o del contributo al Servizio sanitario nazionale deve comunicare, sotto la propria responsabilità, al datore di lavoro o all'ente pensionistico, i rispettivi minori acconti utilizzando l'apposito spazio previsto nel modello 730. Se, invece, non intende effettuare alcun versamento l'assistito dovrà barrare le apposite caselle del rigo F4 del modello 730/1997.

La ripartizione fra primo e secondo acconto sarà effettuata dal datore di lavoro (o dal C.A.A.F.) ed indicata sul prospetto di liquidazione modello 730-3.

Il lavoratore dipendente può comunque richiedere, entro il 30 settembre 1997, con apposita comunicazione diretta al proprio sostituto d'imposta, la riduzione della rata di acconto da versare a novembre o la propria intenzione di non effettuare alcun versamento, affinché il sostituto stesso ne tenga conto ai fini del conseguente conguaglio da effettuare sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre.

Anche nei casi di assistenza fiscale prestata dal C.A.A.F. detta comunicazione va presentata al datore di lavoro.

Il prospetto di liquidazione, nel quale sono analiticamente indicate le operazioni di determinazione dell'imposta dovuta, dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, degli acconti e del contributo straordinario per l'Europa che dovranno essere oggetto di conguaglio, deve essere sottoscritto dal sostituto. La sottoscrizione può avvenire anche mediante sistemi di elaborazione automatica da parte dei soggetti che presentano le dichiarazioni di sostituto d'imposta, modello 770, su supporto magnetico.

1.10. *Effettuazione del conguaglio relativo alle imposte e ai contributi risultanti dal prospetto di liquidazione.*

L'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, modificato dall'art. 5, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, dispone che l'importo dell'imposta e del contributo risultante dal prospetto di liquidazione, modello 730-3, eventualmente aumentato delle prime rate di acconto e nei casi di assistenza prestata da un C.A.A.F. l'analogo importo risultante dal modello 730-4, è trattenuto dalla retribuzione o dalla rata di pensione erogata nel mese di giugno. Nello stesso mese di giugno è trattenuta la prima rata del contributo straordinario eventualmente dovuto nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 3, l'eventuale acconto sull'imposta relativa ad alcuni redditi soggetti a tassazione separata, dovuto nella misura del venti per cento del relativo imponibile.

Al fine della legittima effettuazione dei conguagli e per la salvaguardia della posizione dichiarativa degli assistiti è opportuno, che i sostituti d'imposta prima di effettuare i conguagli sulle retribuzioni, verifichino la regolare provenienza del mod. 730-4.

Qualora al sostituto d'imposta pervengano da un C.A.A.F. comunicazioni modello 730-4 relative a lavoratori dipendenti con i quali lo stesso non ha mai instaurato un rapporto di lavoro, le deve restituire sollecitamente al C.A.A.F. che le ha inviate, affinché quest'ultimo possa porre in essere le opportune iniziative dirette ad individuare tempestivamente il sostituto d'imposta che deve effettuare tali conguagli.

L'importo dell'imposta e del relativo acconto è versato unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese. Pertanto, il sostituto d'imposta, nello stesso termine di versamento delle ritenute, dovrà versare l'IRPEF trattenuta al dipendente utilizzando l'apposito codice tributo stabilito per i versamenti al concessionario della riscossione. I soggetti indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che versano le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, devono indicare l'apposito capitolo anziché il codice tributo.

L'importo relativo all'acconto sull'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno, deve essere versato utilizzando l'apposito codice tributo.

L'importo del contributo al Servizio sanitario nazionale e del relativo acconto dovrà essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno 1997 e versato alla regione territorialmente competente nei termini e con le modalità previste per tutte le contribuzioni per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale relative alle retribuzioni erogate utilizzando il modello DM/10/S.

La prima rata del contributo straordinario per l'Europa eventualmente dovuta è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno.

Nei casi di conguagli effettuati dopo il mese di giugno, esclusi quelli conseguenti a rettifica operati entro il mese di luglio e quelli derivanti da insufficienza della retribuzione, si applicano le disposizioni specifiche che disciplinano il tardivo versamento dei tributi e le relative sanzioni.

Per i suddetti conguagli tardivi i sostituti d'imposta si limiteranno a trattenere sulle retribuzioni esclusivamente l'imposta dovuta dal lavoratore dipendente.

La soprattassa sarà comminata al sostituto d'imposta, nella misura del 40 per cento delle somme versate tardivamente ai sensi di quanto disposto dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, a cura dell'amministrazione finanziaria.

Gli interessi per il tardivo versamento saranno successivamente applicati dall'amministrazione finanziaria al contribuente nella misura ordinaria prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Per porre in grado l'amministrazione finanziaria di effettuare il calcolo relativo agli interessi e procedere alla conseguente iscrizione a ruolo, i sostituti d'imposta dovranno evidenziare nella dichiarazione modello 770 i nominativi nei confronti dei quali è stato operato il recupero d'imposta a seguito di tardiva effettuazione di conguaglio.

Nel caso in cui la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'IRPEF, del contributo al Servizio sanitario nazionale e dei relativi acconti, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo mese di luglio, come disposto dall'art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395.

Le stesse modalità devono essere osservate nell'effettuazione delle trattenute relative all'acconto dovuto sull'imposta relativa ai redditi soggetti a tassazione separata e al contributo straordinario per l'Europa.

Ove si verifichi incapienza anche nella retribuzione corrisposta nel mese di luglio, si procederà al recupero delle somme occorrenti per i pagamenti mediante trattenuta da effettuarsi sulle retribuzioni dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. Per il differito pagamento, per incapienza della retribuzione corrisposta nel mese di giugno, si applica sulle somme trattenute nel mese di luglio, e nei mesi successivi per ulteriore incapienza, l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, trattenuto anch'esso sulla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento, ma va riportato unitamente all'imposta e/o ai contributi; pertanto, lo spazio dei modelli riservato all'indicazione degli interessi va utilizzato dal sostituto d'imposta solo nell'ipotesi di ritardato versamento dell'imposta e/o dei contributi.

Dalla retribuzione o rata di pensione del mese di novembre 1997 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto relativo all'IRPEF e/o al contributo al Servizio sanitario nazionale nonché della seconda rata del contributo straordinario per l'Europa. Nell'ipotesi in cui tale retribuzione risulti insufficiente, l'importo residuo sarà trattenuto sulla retribuzione o rata di pensione del mese di dicembre, applicando su detto importo l'interesse dell'1 per cento.

Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha potuto trattenere l'intero importo dell'imposta, del contributo al Servizio sanitario nazionale e degli acconti, dell'acconto sull'imposta relativa ai redditi soggetti a tassazione separata e del contributo straordinario, dovuto dal dipendente per insufficienza delle retribuzioni o delle rate di pensione erogate nei vari periodi di paga, la parte residua e il relativo interesse dell'1 per cento mensile comprensivo di quello del mese di gennaio, dovranno essere versati direttamente al concessionario della riscossione, a cura del lavoratore dipendente o pensionato, nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche mod. 740.

A tal fine il sostituto d'imposta comunica, entro il mese di dicembre 1997, al lavoratore dipendente gli importi che devono essere ancora versati direttamente da quest'ultimo, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, completate dai dati che devono essere indicati nel riquadro messaggi.

Nel caso in cui dal prospetto di liquidazione risultino somme a credito dell'assistito per IRPEF, il relativo rimborso sarà effettuato unicamente mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al dichiarante nel mese di giugno. Ove tale ammontare risulti insufficiente, il rimborso avverra utilizzando l'intero importo delle ritenute operate dallo stesso sostituto sui redditi corrisposti a tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno.

Qualora risulti insufficiente anche il predetto ammontare complessivo delle ritenute, il sostituto rimborserà agli interessati l'importo residuo utilizzando le analoghe ritenute d'acconto operate nei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta, fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza mensile sulla base di una percentuale uguale per tutti i dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti (compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare; l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese è calcolato al netto dei compensi di cui agli articoli 6 e 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992.

Le somme per contributo al Servizio sanitario nazionale che dal prospetto di liquidazione, modello 730-3, risultano a credito sono rimborsate utilizzando gli importi dei contributi riscossi a seguito della liquidazione dei modelli 730 nell'ambito di spettanza di ciascuna regione.

Se l'ammontare complessivo dei predetti contributi non dovesse risultare sufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il datore di lavoro rimborserà gli importi residui utilizzando i contributi al Servizio sanitario nazionale, di spettanza della regione interessata, relativi alle retribuzioni erogate anche nei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha ancora avuto la possibilità di rimborsare per intero l'importo dell'imposta e/o del contributo al Servizio sanitario nazionale, e del contributo straordinario, si asterrà dal continuare ad effettuare detti rimborsi e comunicherà all'interessato utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nel modello 101 (o 201).

Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente computandoli, partitamente, in diminuzione dell'imposta e del contributo, nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata qualora l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

Il debito o il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione mod. 730 ed esposto nel modello 730-3 anche se d'importo inferiore a lire 20.000 va, comunque, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato.

1.11. *Modalità di rettifica di eventuali errori commessi dal sostituto d'imposta nel prospetto di liquidazione.*

Qualora successivamente all'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulla retribuzione o rata di pensione erogata nel mese di giugno vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di liquidazione modello 730-3, gli stessi devono essere corretti rideterminando gli importi a debito o a credito per il soggetto interessato. A seguito delle predette rideterminazioni sarà elaborato un nuovo modello 730-3, sul quale sarà riportata, nel riquadro «messaggi», la seguente dicitura: «il presente modello sostituisce quello precedentemente elaborato». Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovrà parimenti essere rettificata la copia del modello di dichiarazione, che andrà consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell'effettuazione del conguaglio a rettifica.

Il sostituto effettuerà il conguaglio a rettifica nel successivo mese di luglio.

Qualora il rapporto di lavoro abbia subito una interruzione nel periodo precedente alla predisposizione della liquidazione a rettifica, il sostituto dovrà comunicare all'assistito o al suo erede gli importi rettificati che dovranno essere versati o rimborsati.

In tale ipotesi si applica, come disposto dall'art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, a carico del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento sulle maggiori somme dovute dal contribuente; non è dovuto l'interesse dell'1 per cento a carico del contribuente. Tale interesse va, invece, applicato a partire dal mese di agosto qualora la retribuzione corrisposta nel mese di luglio e nei mesi successivi risulti insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo.

Per l'effettuazione del versamento della soprattassa va utilizzato l'apposito codice tributo di cui al decreto ministeriale del 5 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1994, nei termini previsti per il versamento delle somme alle quali si riferisce.

Se il conguaglio a rettifica è effettuato dal sostituto oltre il mese di luglio, non per incapienza della retribuzione, si applicano le disposizioni che disciplinano il tardivo versamento dei tributi e le relative sanzioni come previsto nel caso dei conguagli tardivi.

1.12. *Casi particolari.*

Nei casi in cui, prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, intervenga la cessazione del rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta che ha ricevuto la dichiarazione modello 730, lo stesso non deve effettuare tali operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (saldo ed acconti), risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall'interessato secondo le modalità ed i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi modello 740; ove tali termini siano scaduti, il versamento dovrà essere effettuato unicamente presso il competente concessionario per la riscossione, utilizzando gli appositi codici tributo.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuto prima del completamento delle operazioni di conguaglio, in presenza di conguagli protratti oltre il mese di giugno, in conseguenza di rettifica o derivanti da insufficienza della retribuzione, il sostituto deve ugualmente comunicare al lavoratore dipendente le somme ancora a debito che l'interessato dovrà autonomamente versare al concessionario per la riscossione, unitamente all'interesse dell'1 per cento mensile in caso di conguagli protratti oltre il mese di giugno per insufficienza della retribuzione.

Se, invece, nei cennati casi di interruzione del rapporto di lavoro dovessero risultare somme a credito, il lavoratore dipendente potrà computarle in diminuzione dell'acconto e/o dell'imposta dovuta per la successiva dichiarazione.

Se il lavoratore dipendente è posto in aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, viene a trovarsi in una situazione in cui, pur non essendo intervenuta interruzione del rapporto di lavoro, vi è tuttavia sospensione del trattamento economico. Conseguentemente la persistenza del rapporto di lavoro, dà diritto al lavoratore dipendente ad ottenere l'assistenza fiscale,

anche se la mancanza della retribuzione impedisce al sostituto d'imposta l'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Pertanto, allorché il dipendente si venga a trovare in detta posizione di aspettativa, il sostituto d'imposta non interrompe l'assistenza ma si astiene dall'effettuare i conguagli, le cui operazioni dovranno essere autonomamente gestite dal lavoratore dipendente con le stesse modalità disciplinate nei sopracitati casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Rimane a carico del lavoratore dipendente la gestione delle operazioni di conguaglio anche nel caso in cui la posizione di aspettativa dovesse cessare prima della fine del periodo d'imposta ciò al fine di evitare che il contribuente altrimenti incorra, per il periodo di aspettativa senza retribuzione, nel pagamento degli interessi nella misura dell'1 per cento mensile.

Per tutte le situazioni sopraindicate, di cessazione del rapporto di lavoro e di aspettativa, il sostituto d'imposta dovrà rilasciare tempestivamente apposita comunicazione contenente gli importi che dovranno essere versati o che risultano a credito, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, completate dai dati che devono essere indicati nel riquadro messaggi. Gli importi a credito eventualmente non rimborsati dovranno essere indicati anche nel modello 101.

Nel caso di decesso del lavoratore dipendente assistito, avvenuto prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio indicate nell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, non sussiste più per il sostituto l'obbligo di effettuare le operazioni conseguenti alla liquidazione della dichiarazione modello 730 in quanto nell'ambito dell'assistenza fiscale il sostituto d'imposta può effettuare le operazioni di conguaglio solo in vigenza del rapporto di lavoro.

Pertanto, nei casi di decesso avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio ed in presenza di un risultato a debito, ai sensi di quanto disposto nei commi 3 e 4 dell'art. 5 del Regolamento, il sostituto d'imposta si astiene dall'effettuare i conguagli e comunica agli eredi che le somme dovute dal *de cuius* devono essere versate dagli stessi ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto riguarda il caso di decesso del lavoratore dipendente il cui prospetto di liquidazione evidenzia un credito, similmente a quanto previsto per la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta si astiene dall'effettuazione delle operazioni di conguaglio e comunica agli eredi gli importi risultanti a credito utilizzando le stesse voci contenute nel prospetto di liquidazione, completate dai dati che devono essere indicati nel riquadro messaggi, provvedendo ad indicarli anche nel modello 101 (o 201).

Il predetto credito risultante dalla dichiarazione modello 730, a simiglianza di quanto si può verificare per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione modello 740, potrà essere computato nella successiva dichiarazione, che gli eredi devono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'art. 65, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ove in considerazione della situazione reddituale del *de cuius* gli eredi non siano tenuti a presentare la dichiarazione del dante causa, gli stessi, nell'ipotesi di credito sopra evidenziato, possono comunque presentare detta dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dal decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, successivamente reiterato dal decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, e dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.

Rimane comunque impregiudicata la possibilità per gli eredi di presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Nel caso l'erede rilevasse delle incongruenze dalla dichiarazione, rispetto alla effettiva situazione reddituale del *de cuius*, lo stesso può presentare la dichiarazione dei redditi modello 740, integrativa del modello 730 già presentato, per esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte fruendo del più ampio termine previsto dall'art. 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione modello 740 di cui sopra, l'erede potrà avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione integrativa di cui all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

Le stesse modalità vanno osservate per quanto riguarda il versamento (o il rimborso) dei contributi da parte dei lavoratori dipendenti per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o degli eredi del contribuente deceduto.

In tutti i casi particolari sopra illustrati la dichiarazione modello 730 risulta comunque validamente presentata a tutti gli effetti. Anche nel caso in cui il contribuente si sia rivolto ad un C.A.A.F., il sostituto d'imposta deve comunicare all'assistito o al suo erede gli importi che dovranno essere versati o rimborsati, ancorchè a seguito di una comunicazione modello 730-4 rettificativa, purché la presentazione della dichiarazione mod. 730 al C.A.A.F. sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro.

Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro — obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro — è tenuto alla prosecuzione delle operazioni di assistenza fiscale. Tale obbligo sussiste anche per il datore di lavoro con meno di cento dipendenti, qualora il precedente rapporto di lavoro sia cessato dopo la presentazione da parte dell'assistito della dichiarazione modello 730.

Nel caso, invece, di passaggio di lavoratori dipendenti da un datore di lavoro ad un altro di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *n),* del decreto-legge n. 503/1993, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, il nuovo datore di lavoro tiene conto di quanto operato dal precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute dell'IRPEF, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione e non assume in relazione a quanto sopra precisato alcun obbligo di prosecuzione dell'assistenza iniziata dall'altro soggetto.

2. ADEMPIMENTI DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI.

2.1. *Modalità di svolgimento dell'assistenza fiscale.*

Il lavoratore dipendente o pensionato per ottenere l'assistenza fiscale può rivolgersi, oltre che al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, ad uno dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

I Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati hanno l'obbligo di prestare l'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991, a tutti i lavoratori dipendenti e pensionati che si trovano nella condizione di presentare il modello 730 ed individuati al punto 1.2.

Si rammenta che, nei confronti dei Centri che non ottemperano all'obbligo di prestare l'assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, l'Amministrazione finanziaria applicherà la pena pecuniaria prevista dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Per ottenere l'assistenza fiscale dal C.A.A.F. è necessario che il lavoratore dipendente nel periodo da aprile a luglio abbia uno stesso sostituto che possa eseguire i conguagli alle scadenze previste.

I lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare il modello 730 ai C.A.A.F. anche se non hanno comunicato, entro il 15 gennaio 1997, al datore di lavoro o ente pensionistico di volersi avvalere dell'assistenza del C.A.A.F./dip. (modello 730-6).

L'Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e pensionati una guida esplicativa dell'assistenza fiscale, comprendente l'indicazione delle sedi di tutti i Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati dislocate sull'intero territorio nazionale. Sarà cura dei C.A.A.F. interessati pubblicizzare l'ubicazione delle proprie sedi mediante opportune iniziative che ne facilitino l'individuazione.

Al fine altresì di favorire la correntezza e la trasparenza dei rapporti con gli utenti, i C.A.A.F. medesimi provvederanno ad esporre, nei locali adibiti all'assistenza, fotocopia del provvedimento di autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e ad affiggere il manifesto predisposto dal Ministero delle finanze recante indicazioni sintetiche sulle modalità che disciplinano l'assistenza fiscale prestata dai C.A.A.F., nonché la comunicazione del proprio orario di apertura.

Per l'assistenza fiscale prestata, spetta ai C.A.A.F. il compenso a carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Pertanto per i rapporti intercorrenti fra il C.A.A.F. ed i soggetti che presentano il modello 730 integralmente compilato nulla è dovuto a carico di questi ultimi.

Nei confronti dei C.A.A.F. di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, quando svolgono le funzioni di assistenza a seguito della stipula con i sostituti d'imposta delle convenzioni di cui al comma 13-*bis* del citato articolo 78, trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24 dello stesso articolo.

L'assistenza fiscale deve essere svolta secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, e successive modificazioni ed integrazioni.

Vengono qui di seguito forniti chiarimenti in ordine a particolari questioni riguardanti gli adempimenti da effettuare nelle varie fasi della procedura di assistenza prestata dai C.A.A.F., diversi da quelli che hanno già formato oggetto di esame con riguardo all'assistenza prestata dai sostituti d'imposta cui si rinvia.

2.2. *Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730/1997).*

I lavoratori dipendenti possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1996, consegnando al C.A.A.F./dip., l'apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello 730, entro il 30 aprile 1997.

Qualora per eventi eccezionali siano previste proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per i versamenti dei relativi tributi, si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo 1.8.

Il C.A.A.F., al momento della presentazione della dichiarazione mod. 730 deve verificare che per l'assistito sussistano i requisiti necessari per poter fruire dell'assistenza fiscale, e accertare che nella dichiarazione prodotta siano esattamente indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli per imposta, contributo al S.S.N. e relativi acconti, acconto sull'imposta relativa ai redditi soggetti a tassazione separata e contributo straordinario sulla retribuzione o sulla rata di pensione erogata nel mese di giugno 1997.

Se il sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, l'assistito non dovrà indicare i dati relativi a quest'ultimo ma dovrà, invece, compilare il modello 730 con i dati del sostituto che effettua il conguaglio.

Si precisa che nei casi di assistenza prestata mediante convenzione con un C.A.A.F., anche nelle ipotesi in cui la raccolta delle dichiarazioni viene effettuata per il

tramite del sostituto, non devono essere seguite le indicazioni di carattere generale riportate nella testata del quadro C del modello 730. Infatti, in questi casi, il lavoratore dipendente deve indicare tutti gli elementi richiesti nello stesso quadro C, relativi al reddito erogato dal sostituto d'imposta che ha stipulato la convenzione.

I C.A.A.F. impresa non possono accettare dichiarazioni mod. 730 presentate autonomamente dai singoli contribuenti, ma possono operare solo in regime di convenzione come previsto dal comma 13-*bis* dell'articolo 78 della legge n. 413/1991.

La dichiarazione dei redditi modello 730/1997 e la corrispondente busta chiusa, siglata sui lembi di chiusura, contenente il modello 730-1 devono essere consegnate direttamente al C.A.A.F.

La scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF va compilata dal lavoratore dipendente o pensionato in totale autonomia e riservatezza anche nel caso di predisposizione meccanografica del modello, alla presenza dell'interessato, da parte del soggetto che presta l'assistenza.

La legge 20 dicembre 1996, n. 638, stabilisce che la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, a partire dalla dichiarazione da presentare per l'anno d'imposta 1996, può essere effettuata dal contribuente anche a favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Tale scelta, non essendo prevista la relativa casella nel modello 730/1997 pubblicato in data antecedente alla citata legge, può essere effettuata dal contribuente, come previsto dal decreto ministeriale 13 febbraio 1997, art. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1997, apponendo, in calce al modello 730/1, la propria firma preceduta dalla dicitura: «Dichiarante: otto per mille dell'Irpef Unione delle Comunità ebraiche italiane».

Qualora sia presentata la dichiarazione congiunta ed il coniuge intenda effettuare tale scelta dovrà indicare, anteponendola alla propria firma, la dicitura: «Coniuge: otto per mille dell'Irpef Unione delle Comunità ebraiche italiane».

A partire dal periodo d'imposta 1996, ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2, art. 1, comma 1, i contribuenti possono effettuare la scelta per la destinazione del 4 per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici compilando l'apposita scheda da inserire nella busta modello 730-1, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1997.

In caso di dichiarazione congiunta il coniuge potrà effettuare tale scelta compilando il riquadro coniuge dichiarante.

Il C.A.A.F., anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta redatta in conformità al modello 730-2 approvato con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996.

Prima di rilasciare detta ricevuta, il C.A.A.F. dovrà verificare che la dichiarazione sia stata sottoscritta dal contribuente e, nei casi di dichiarazione congiunta, anche dal coniuge dichiarante, e che sia sempre accompagnata dalla busta modello 730-1. Le dimensioni della busta possono variare da cm 23 a cm 25 di larghezza e da cm 11 a cm 16 di altezza.

Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate dalle buste modello 730-1, non possono essere accettate.

2.3. *Prospetto di liquidazione della dichiarazione e relativa comunicazione al sostituto d'imposta.*

Il C.A.A.F., entro il 15 maggio 1997, deve consegnare al contribuente assistito copia della dichiarazione dei redditi modello 730/1997, predisposta tenendo anche conto delle eventuali rettifiche conseguenti alle operazioni di controllo formale, corredata del relativo prospetto di liquidazione dell'imposta, del contributo al S.S.N., degli eventuali relativi acconti, dell'acconto sull'imposta relativa ai redditi soggetti a tassazione separata nonché del contributo straordinario per l'Europa (modello 730-3).

Si rammenta che la mancata consegna entro il termine del 15 maggio al contribuente assistito della dichiarazione controllata ed elaborata è sanzionabile da parte dell'Amministrazione finanziaria mediante l'applicazione della pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il rispetto del predetto termine di consegna consente all'assistito il riscontro dei dati reddituali contenuti nella dichiarazione liquidata, onde permettere nei successivi trenta giorni la rettifica degli eventuali errori commessi dal C.A.A.F., ovvero per valutare la propria posizione tributaria ai fini della presentazione di una eventuale dichiarazione mod. 740, integrativa della dichiarazione mod. 730 già presentata.

La sottoscrizione del prospetto di liquidazione, modello 730-3 e della corrispondente comunicazione al sostituto d'imposta del risultato contabile, modello 730-4, può essere effettuata anche mediante gli stessi sistemi di elaborazione automatica utilizzati per la compilazione dei relativi modelli.

I modelli 730-4 devono essere consegnati al sostituto d'imposta utilizzando il modello 730-5; una copia del modello 730-5 deve essere restituita, per ricevuta, alla struttura del C.A.A.F., che ha prestato l'assistenza fiscale, indicata nel modello stesso.

I modelli 730-4 e 730-5, di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 29 ottobre 1996, sono stati sostituiti da quelli previsti negli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1997.

I risultati contabili, modello 730-4, relativi alle dichiarazioni presentate dai pensionati devono pervenire entro e non oltre il 5 maggio, agli enti che erogano pensioni, e quelli relativi alle dichiarazioni presentate dai lavoratori dipendenti entro e non oltre il 15 maggio 1997 ai sostituti d'imposta.

A titolo esemplificativo, si fa presente che, nei casi di consegna a un sostituto di un esiguo numero di modelli 730-4, ovvero di consegna a sostituti aventi sede in località distanti da quella operativa del C.A.A.F., con conseguenti difficoltà dell'esecuzione degli adempimenti previsti, possono essere utilizzati sistemi di trasmissione quali il servizio postale o la trasmissione via fax (cui dovrà seguire la consegna del documento originale), sempreché, beninteso, sia garantita, nei termini sopraindicati, la ricezione dei modelli da parte dei sostituti interessati.

La consegna delle comunicazioni dei risultati contabili modello 730-4 deve avvenire mediante supporti magnetici nei riguardi dell'INPS, del Ministero del tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992.

Qualora le suddette amministrazioni non siano in condizione di utilizzare supporti magnetici possono richiedere, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine entro il quale i C.A.A.F. devono consegnare le comunicazioni, che queste ultime vengano inviate mediante supporto cartaceo.

I sostituti di imposta, diversi da quelli sopra menzionati, a seguito di specifici accordi con i C.A.A.F., possono ottenere da questi ultimi la consegna delle comunicazioni mediante supporti magnetici.

I supporti magnetici contenenti i dati relativi alle comunicazioni modello 730-4 devono essere predisposti in conformità delle specifiche tecniche contenute nell'apposito allegato n. 3 al decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1997.

Qualora le comunicazioni siano pervenute oltre i suddetti termini ai sostituti d'imposta o agli enti pensionistici e in relazione al ritardo questi non siano stati in grado di operare i relativi conguagli sulle retribuzioni o rate di pensione corrisposte nel mese di giugno, i conguagli stessi vanno effettuati nel primo periodo di paga utile successivo a quello di ricezione della comunicazione del risultato contabile, purché compreso nel periodo d'imposta in cui è stata prestata l'assistenza.

Parimenti, anche i conguagli a rettifica dovuti ad errori commessi dal C.A.A.F. e non effettuati sulla retribuzione dell'assistito nel mese di luglio possono essere effettuati oltre tale data, ma entro il periodo d'imposta, trattandosi in sostanza di conguagli assimilabili a quelli conseguenti a comunicazioni tardive.

Detti conguagli devono comunque essere stati oggetto di rettifica e di conseguente comunicazione all'assistito entro i termini fissati dalla normativa vigente e devono quindi essere registrati nei supporti magnetici predisposti dal soggetto che ha prestato l'assistenza per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni modello 730.

In tutti i casi di conguagli effettuati dopo il mese di giugno, esclusi quelli conseguenti a rettifica operati entro il mese di luglio e quelli derivanti da insufficienza della retribuzione, si applicano le disposizioni specifiche che disciplinano il tardivo versamento dei tributi e le relative sanzioni.

Per i suddetti conguagli tardivi i sostituti d'imposta si limiteranno a trattenere sulle retribuzioni esclusivamente l'imposta dovuta dal lavoratore dipendente.

Per quanto riguarda la soprattassa la stessa è dovuta nella misura del 40 per cento delle somme versate tardivamente ai sensi di quanto disposto dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973. Detta soprattassa sarà comminata a cura dell'Amministrazione finanziaria al lavoratore dipendente e pensionato, il quale ha diritto di rivalsa nei confronti del C.A.A.F.

Per quanto riguarda gli interessi dovuti dal contribuente per il tardivo versamento, gli stessi non si applicano nella misura dell'1 per cento, prevista per l'incapienza delle retribuzioni, ma nella misura ordinaria prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Per porre in grado l'Amministrazione finanziaria di effettuare il calcolo relativo agli interessi e procedere alla conseguente iscrizione a ruolo, i sostituti d'imposta dovranno evidenziare nella dichiarazione modello 770 i nominativi nei confronti dei quali è stato operato il recupero d'imposta a seguito di tardiva effettuazione di conguaglio.

2.4. *Modalità di rettifica degli errori commessi dal C.A.A.F. nel prospetto di liquidazione.*

Qualora vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di liquidazione modello 730-3 gli stessi devono essere corretti rideterminando gli importi a debito o a credito per l'assistito. Conseguentemente sarà elaborato un nuovo modello 730-3 sul quale sarà annotata, nel riquadro «messaggi», la dicitura «il presente modello sostituisce quello precedentemente elaborato». Ove la rettifica effettuata riguardi il modello 730/1997, dovrà essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione che andrà consegnata all'assistito.

Il predetto modello rettificato dovrà essere consegnato entro il 16 giugno 1997, risultando festivo il previsto termine del 15 giugno, al lavoratore dipendente o pensionato, insieme all'eventuale copia della dichiarazione rettificata.

Dovrà essere altresì compilato un nuovo modello 730-4 sul quale verrà apposta la dicitura «rettifica», che dovrà pervenire entro il 31 maggio 1997 agli enti pensionistici ed entro il 16 giugno 1997 agli altri sostituti d'imposta. Anche nel correlativo modello 730-5 dovrà essere riportata la dicitura «rettifica».

Il sostituto d'imposta nell'effettuazione del conguaglio a rettifica tratterrà, a carico del contribuente, che potrà rivalersi sul C.A.A.F., la soprattassa del 3 per cento sugli eventuali maggiori importi dovuti. Tale importo sarà versato con le modalità previste per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse dell'1 per cento.

Tale interesse va invece applicato, a partire dal mese di agosto, qualora si verifichi incapienza nella retribuzione corrisposta nel mese di luglio e nei mesi successivi.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

97A3056

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 14 aprile 1997, n. 157296.

Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili.

Come è noto, nel campo di applicazione della direttiva CEE 89/392, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, sono compresi gli elevatori per sole cose, con le esclusioni di cui all'art. 1, comma 5, mentre talune tipologie di piattaforme elevatrici, ad esempio per disabili, non ne sono univocamente escluse non essendo immediatamente inquadrabili nella definizione di ascensore.

La materia, già trattata dalle leggi 24 ottobre 1942, n. 1415, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, per quanto concerne gli elevatori per sole cose ed anche dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per le piattaforme elevatrici per disabili viene ora ad essere inserita — per taluni aspetti — anche nel campo di applicazione della direttiva CEE 89/392.

Al fine, quindi, di riordinare le varie disposizioni omogeneizzandole anche, per analogia, con le norme di sicurezza di impiego valevoli per gli impianti di ascensore, si forniscono i seguenti chiarimenti:

A. *Montacarichi.*

Ai fini della presente circolare per «montacarichi» si intendono gli elevatori per sole cose con le caratteristiche seguenti:

aventi un abitacolo per contenere il carico (cabina o piattaforma o altro contenitore per il carico), non accessibile alle persone;

che servono piani definiti;

aventi corsa maggiore o eguale a 2 m.;

traslanti su guide rigide o, pur non spostandosi lungo guide rigide, traslanti lungo un percorso perfettamente definito nello spazio (per esempio i montacarichi a pantografo);

aventi portata non inferiore a 25 kg oppure idonei a sollevare un carico maggiore di 50 kg;

installati stabilmente.

1. Dal 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, gli elevatori destinati al trasporto di sole cose, oggetto della presente circolare, sono installati e messi in servizio in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996. Le licenze di impianto e di esercizio di cui ai successivi punti 4 e 5, rilasciate dai sindaci, non sono condizionate all'esame tecnico favorevole.

Gli elevatori destinati al trasporto di sole cose, oggetto della presente circolare, sono soggetti a verifiche periodiche da effettuarsi, su incarico del proprietario dello stabile ove è installato il montacarichi, ogni due anni, da parte di un organismo italiano di certificazione, autorizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, oppure già autorizzato in via provvisoria per le certificazioni di cui al punto 16 dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, ai sensi della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 febbraio 1993, n. 159258.

2. Per la manutenzione dei montacarichi oggetto della presente circolare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 1415/1942, agli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1767/1951, e all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1497/1963.

3. La licenza di impianto si intende automaticamente rilasciata, previa comunicazione al sindaco, da parte del proprietario dello stabile ove deve essere installato il montacarichi, in cui siano riportati i seguenti dati:

indirizzo dello stabile ove si intende installare il montacarichi;

portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi;

ragione sociale della ditta individuata dal proprietario o da chi per esso per l'installazione del montacarichi.

Gli uffici comunali assegnano al montacarichi un numero di matricola e lo comunicano al proprietario.

4. La licenza di esercizio si intende automaticamente rilasciata, dopo la marcatura CE del montacarichi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 459/1996, previa comunicazione al sindaco da parte del proprietario dello stabile o della costruzione ove è installato il montacarichi, in cui siano riportati i seguenti dati:

indirizzo dello stabile ove è installato il montacarichi;

portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi;

dichiarazione di conformità della ditta costruttrice ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;

indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge n. 1415/1942, cui il proprietario ha affidato la manutenzione del montacarichi;

accettazione dell'incarico ad effettuare le verifiche periodiche sul montacarichi da parte di un organismo italiano di certificazione di cui al primo comma del precedente punto 1.

5. La licenza di esercizio si intende automaticamente rinnovata ogni due anni, mediante effettuazione della verifica periodica con esito positivo da parte dell'Organismo italiano di certificazione, designato dal proprietario.

L'Organismo di certificazione è tenuto a rilasciare al proprietario il verbale di verifica periodica e ad inoltrare al sindaco i verbali di verifica periodica con esito negativo.

In caso di verifica periodica negativa il sindaco attua le misure del caso, ivi compreso il fermo dell'impianto fino alla rimozione delle cause che lo hanno determinato.

Le operazioni di ispezione periodica, dirette ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio del montacarichi sono in condizioni di efficienza e che i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente o sono in condizione di funzionare regolarmente e che si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti ispezioni, devono essere eseguite dal manutentore, secondo quanto indicato dall'Organismo di certificazione incaricato dell'ispezione.

Il proprietario, o chi per esso, è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le ispezioni periodiche del montacarichi.

L'esito delle ispezioni periodiche è annotato (o allegato) in apposito libretto o fascicolo nel quale è contenuta anche copia della dichiarazione di conformità del montacarichi di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 e copia delle comunicazioni del proprietario, o di chi per esso, al sindaco per il rilascio automatico delle licenze di impianto e di esercizio, nonché copia delle comunicazioni del sindaco al proprietario relative al numero di matricola assegnato al montacarichi ed all'avvenuta ricezione della comunicazione per il rilascio automatico della licenza di esercizio.

In ogni abitacolo di montacarichi è apposto a cura del proprietario, o di chi per esso, una targa in cui sono riportate le seguenti indicazioni:

a) organismo di certificazione incaricato di effettuare le verifiche periodiche;

b) ditta installatrice e numero di fabbricazione del montacarichi;

c) comune e numero di matricola assegnato;

d) portata complessiva in chilogrammi.

6. Per «modifiche costruttive» di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 si intendono, in particolare, quei lavori che comportino anche uno solo dei seguenti casi:

cambiamento della velocità del montacarichi;

cambiamento della portata del montacarichi;

cambiamento della corsa del montacarichi;

cambiamento del tipo di azionamento del montacarichi (idraulico, elettrico, ecc.);

sostituzione di parte essenziale del montacarichi;

variazione dell'altezza del piano di carico.

In caso di «modifiche costruttive» di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, il proprietario, o chi per esso, invia al sindaco la medesima documentazione prevista per il rilascio automatico delle licenze di impianto e di esercizio informandone l'organismo tecnico già competente all'effettuazione delle verifiche periodiche. Le ispezioni periodiche sono effettuate in conformità al precedente punto 6.

7. I «componenti di sicurezza» dei montacarichi, soggetti a dichiarazione di conformità da parte del costruttore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, sono:

i dispositivi di blocco delle porte o portelli di piano,

il dispositivo contro eccesso di velocità;

la valvola di blocco (o la valvola di riduzione differenziale);

i circuiti di sicurezza con componenti elettronici;

il paracadute;

gli ammortizzatori, esclusi quelli a molla senza ritorno ammortizzato.

8. I montacarichi installati prima del 21 settembre 1996 si intendono legittimamente immessi sul mercato e messi in servizio se:

a) sono conformi alla legislazione previgente e da essa non era previsto il rilascio della licenza di impianto e di esercizio, oppure;

b) la licenza di esercizio è stata o viene rilasciata in base alla normativa previgente, oppure;

c) l'interessato trasmette al sindaco la comunicazione sopra prevista per il rilascio automatico della licenza di impianto e di esercizio e ne dà comunicazione, qualora esso sia stato già interpellato, all'Organismo tecnico già competente per l'esame del progetto e per il collaudo.

I montacarichi non installati prima del 21 settembre 1996, per i quali però è stata presentata domanda per la licenza di impianto ai sensi della legge n. 1415/42, e per i quali l'ISPESL o l'Ispettorato del lavoro non hanno ancora dato parere favorevole, si intendono legittimamente immessi sul mercato o messi in servizio se il proprietario, o chi per esso, trasmette al sindaco le comunicazioni sopra previste per il rilascio automatico della licenza di impianto e di esercizio.

B. *Piattaforme elevatrici per disabili.*

Le indicazioni applicative fornite per gli elevatori per sole cose si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente circolare, anche alle piattaforme elevatrici per disabili con altezza di caduta superiore a 2 metri.

Il Ministro: BERSANI

97A3055

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del consolato onorario in New Orleans (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in New Orleans (USA), a decorrere dal 1° giugno 1997, un consolato onorario posto alle dipendenze del consolato generale di Houston con circoscrizione territoriale: lo Stato della Louisiana.

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A3057

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Coro (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Romualdo Bolognini, agente consolare onorario in Coro (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Maracaibo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Maracaibo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

6) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio di visti;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Maracaibo;

8) raccolta dei dati concernenti l'anagrafe degli italiani all'estero;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato d'Italia in Maracaibo;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

Il Ministro: DINI

97A3058

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Saint Louis (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Joseph Colagiovanni, vice console onorario in Saint Louis (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Chicago degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Chicago delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Chicago dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Chicago degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Chicago;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Chicago;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

Il Ministro: DINI

97A3059

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C 21569.XV.J(1145) datato 19 marzo 1997 l'esplosivo denominato «PAGA 700 (altrimenti detto GAPA 700)» che la società BPD Difesa e spazio S.p.a. con stabilimento sito in Colleferro (Roma) intende importare dalla società SNPE - Francia è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria - gruppo *A*, dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero O.N.U. 0497 - 1.1C.

97A3060

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.2656 XV J (1031) dell'11 marzo 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Cono Cherry 500» che la ditta Fireworks sud di Gennaro Lipori & C. S.n.c., con sede in Napoli, intende importare dalla ditta U. & I. Fireworks Factory Ma Yuan - Jangmen Guangdong (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *C*, dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2658 XV J (1028) dell'11 marzo 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Cono Etna 1000» che la ditta Fireworks sud di Gennaro Lipori & C. S.n.c., con sede in Napoli, intende importare dalla ditta U. & I. Fireworks Factory Ma Yuan - Jangmen Guangdong (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *C*, dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2657 XV J (1032) del 10 marzo 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Cono Hawai 750» che la ditta Fireworks sud di Gennaro Lipori & C. S.n.c., con sede in Napoli, intende importare dalla ditta U. & I. Fireworks Factory Ma Yuan - Jangmen Guangdong (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *C*, dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2655 XV J (1030) del 10 marzo 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Cono Aso 300» che la ditta Fireworks sud di Gennaro Lipori & C. S.n.c., con sede in Napoli, intende importare dalla ditta U. & I. Fireworks Factory Ma Yuan - Jangmen Guangdong (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *C*, dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23799 XV J (1152) del 10 marzo 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Artigiana Buonocore Calibro 160 Multicolore» che la ditta B & B di Buonocore Giovanni intende produrre nella propria fabbrica sita in Ercolano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A3061

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento n. 256 del 18 marzo 1997

Specialità medicinale: CITOGEL - gel 30 bustine, 5 ml 1g, numero di A.I.C. 028190015.

Società Zyma S.p.a., corso Italia, 13 - 21047 Saronno (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: sorbitolo 70% g 1,00 invariato, aroma caramello eliminato, acido sorbico eliminato, sodio benzoato g 0,01 invariato, metil-p-idrossibenzoato sale sodico g 0,0103, propil-p-idrossibenzoato sale sodico g 0,0012, aspartame g 0,0075, aroma anice liquirizia e menta g 0,010, acqua depurata q.b. a ml 5,00.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento n. 268 del 18 marzo 1997

Specialità medicinale: URAPRENE - 30 capsule 60 mg, numero di A.I.C. 026562076.

Società: Ist. biochimico ital. Giovanni Lorenzini S.p.a., via G. Ripamonti, 332/4 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. Reiterazione.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: saccarosio 93,63 mg, idrossipropilmetilcellulosa 22,56 mg, amido di mais 24,968 mg, salda d'amido 6,242 mg, talco 8,944 mg, etilcellulosa 3,416 mg, idrossipropilmetilcellulosa ftalato 1,392 mg, polivinilpirrolidone eliminato, copolimero dell'acido metacrilico e metilmetacrilico 1,234 mg, acido stearico 0,922 mg, dietilftalato 0,124 mg.

Estratto provvedimento n. 303 del 19 marzo 1997

Specialità medicinale: MOMENT 200 - 12 confetti 200 mg, numero di A.I.C. 025669019.

Società: Az. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: amido di mais 103,87 mg, sodio carbossimetilamido 13,00, polivinilpirrolidone 4,91 mg, magnesio carbonato 2,92 mg, gomma arabica 2,21 mg, polietilenglicole 6000 mg 3,75, gomma lacca (eliminato), silice precipitata (eliminato), silice colloidale 4,33 mg, titanio biossido 0,64 mg, idrossipropilcellulosa 1,50 mg, talco 35,00 mg, saccarosio 110,87 mg, cera bianca (eliminato), cera carnauba (eliminato).

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento n. 313 del 19 marzo 1997

Specialità medicinale: URECHOLINE CLOR. - 100 compresse 5 mg, numero di A.I.C. 008478024.

Società Merck & Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., via G. Fabbroni n. 6 - Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: calcio fosfato tribasico 149,0 mg, lattosio 133,0 mg, amido di mais 75,31 mg, magnesio stearato 0,759 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

97A3063

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotto medicinale per uso veterinario

Decreto n. 47 del 14 marzo 1997

Specialità medicinale per uso veterinario SALENVAC, vaccino inattivo per la profilassi delle infezioni di salmonella enteritis PT4 nei polli riproduttori e galline prima dell'entrata in ovodeposizione.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5, codice fiscale n. 11494040154.

Produttore: Hoechst Roussel Vet Ltd, Animal Health Business Unit, Walton Manor, Walton, Milton Keynes, Bucks, England.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone multidose in polietilene a t.p. da 250 ml - numero di A.I.C. 102263011;

flacone multidose in polietilene a t.p. da 500 ml - numero di A.I.C. 102263023.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: salmonella enteritidis fagotipo 4 inattivata in formalina 2 x 10^9;

eccipienti: alidrogel (al 3% di idrossido di alluminio), tris, acido maleico, cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ausilio nel controllo delle infezioni da salmonella enteritidis PT4 nelle galline ovaiole prima dell'entrata in ovodeposizione e nei riproduttori.

Specie di destinazione: polli: galline ovaiole prima dell'entrata in ovodeposizione e riproduttori.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3088

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 27 marzo 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 13 maggio 1981 all'impresa Atochem - Italia, con sede in Milano, via Murat, 17, del prodotto fitosanitario SOBROM 98 registrato al n. 4352.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 27 marzo 1997 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 4 settembre 1985 all'impresa Provifarm, con sede in Acilia (Roma), via Charles, 280, del prodotto fitosanitario HEMORAT - Agricolo registrato al n. 6472.

97A3062

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% 1° novembre 1996/2026 (codice IT0001086567)

A norma del decreto ministeriale 27 gennaio 1997 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 29, del 5 febbraio 1997, si rende noto che il 23 aprile 1997 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato inizierà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026.

97A3087

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 aprile 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1701,53
ECU	1941,79
Marco tedesco	997,09
Franco francese	295,39
Lira sterlina	2784,21
Fiorino olandese	886,72
Franco belga	48,325
Peseta spagnola	11,789
Corona danese	261,73
Lira irlandese	2648,09
Dracma greca	6,281
Escudo portoghese	9,895
Dollaro canadese	1218,51
Yen giapponese	13,491
Franco svizzero	1171,77
Scellino austriaco	141,68
Corona norvegese	240,36
Corona svedese	222,25
Marco finlandese	329,85
Dollaro australiano	1324,98

97A3109

BANCA D'ITALIA

135° Aggiornamento del 14 aprile 1997 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Obbligazioni degli esponenti bancari

L'art. 136 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca di appartenenza se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti l'organo di controllo. La medesima disciplina trova applicazione anche con riferimento ai rapporti che gli esponenti delle banche o delle società del gruppo contraggono con la società di appartenenza o con le altre società del gruppo stesso. Il mancato rispetto della norma è sanzionato penalmente.

L'art. 136 individua una fattispecie di reato che si concretizza nel mancato rispetto del procedimento previsto per derogare al divieto legislativo di assumere obbligazioni nei confronti della società di appartenenza.

Le presenti disposizioni contengono gli indirizzi di massima cui devono ispirarsi le banche e le altre società appartenenti a gruppi bancari nella valutazione delle questioni aventi ad oggetto obbligazioni assunte da parte di propri esponenti.

Resta fermo che, attenendo a materia sanzionata penalmente, ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie non può che essere rimessa al responsabile apprezzamento dei soggetti interessati e, in ultima analisi, alla competenza dell'Autorità giudiziaria.

Le allegate istruzioni di vigilanza recepiscono le modifiche apportate dal testo unico al previgente art. 36 del decreto legislativo n. 481/1992 e le indicazioni interpretative, di portata generale, successivamente fornite dalla Banca d'Italia.

La principale novità che presenta il testo unico rispetto all'art. 36 del decreto legislativo n. 481/1992 riguarda le operazioni rilevanti nell'ambito dei rapporti che gli esponenti delle banche o società del gruppo contraggono con la società di appartenenza o con altre società del gruppo. Infatti, mentre l'art. 36 del decreto legislativo n. 481/1992 faceva riferimento in via generale alle obbligazioni di qualsiasi natura assunte dagli esponenti aziendali con le società del gruppo, l'art. 136, comma 2, del testo unico distingue tra due fattispecie:

a) i rapporti tra l'esponente e la propria società (bancaria o non), nei quali assumono rilevanza le obbligazioni di qualsiasi natura e gli atti di compravendita;

b) i rapporti tra l'esponente e un'altra società del gruppo (bancaria o non), diversa cioè da quella in cui l'esponente ricopre il proprio incarico, nei quali assumono rilevanza solo le operazioni di finanziamento.

Vengono inoltre precisati l'ambito di applicazione della fattispecie, in particolare i casi in cui la posizione di potenziale conflitto sorga in epoca successiva all'assunzione dell'obbligazione, e la nozione di obbligazione indiretta.

* * *

Nell'occasione si fa presente che, qualora esponenti di una banca o società facente parte di un gruppo bancario abbiano contratto obbligazioni con altra banca o società del gruppo medesimo in vigenza dell'art. 38 L.B., si ritiene che la procedura di cui all'art. 136 del testo unico trovi applicazione per le sole obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni, ecc.).

* * *

Le allegate istruzioni, che danno luogo a una nuova versione del capitolo XI (parte riservata agli enti creditizi), saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI (1)

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. *Premessa.*

L'art. 136 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca di appartenenza se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti l'organo di controllo. La medesima disciplina trova applicazione anche con riferimento alle obbligazioni che gli esponenti delle banche o delle società del gruppo contraggono con la società di appartenenza o con le altre società del gruppo stesso. Il mancato rispetto della norma è sanzionato penalmente.

L'art. 136 individua una fattispecie di reato che si concretizza nel mancato rispetto del procedimento previsto dalla norma per derogare al divieto legislativo di assumere obbligazioni nei confronti della società di appartenenza. A differenza di quanto previsto dall'art. 2624 del codice civile, che pone un divieto assoluto per gli esponenti di società, l'art. 136 consente le operazioni in potenziale conflitto di interessi, affidando agli organi sociali la valutazione del pericolo concreto dell'operazione.

Le presenti disposizioni contengono gli indirizzi di massima cui devono ispirarsi le banche e le altre società appartenenti a gruppi bancari nella valutazione delle questioni aventi ad oggetto obbligazioni assunte da parte di propri esponenti.

Resta fermo che, attenendo a materia sanzionata penalmente, ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie non può che essere rimessa al responsabile apprezzamento dei soggetti interessati e, in ultima analisi, alla competenza dell'Autorità giudiziaria.

2. *Fonti normative.*

La materia è regolata dalla seguente disposizione del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato «T.U.»):

— art. 136, il quale indica le condizioni nel rispetto delle quali i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca possono contrarre obbligazioni o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, nei confronti della banca stessa. Le medesime condizioni sono richieste anche per le obbligazioni e gli atti di compravendita che gli esponenti appartenenti a banche o società facenti parte di un gruppo bancario pongono in essere con le società medesime ovvero per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra banca o società del gruppo. Per tali ultime fattispecie è richiesto l'assenso della capogruppo.

3. *Definizioni.*

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *«esponenti»*, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, ovvero presso una società facente parte di un gruppo bancario;

— *«gruppo bancario»*, il gruppo bancario così come definito nel titolo I, cap. 2, delle istruzioni di vigilanza;

— *«capogruppo»*, la capogruppo di un gruppo bancario così come definita nel titolo I, cap. 2, delle istruzioni di vigilanza;

— *«banca italiana»*, la banca avente la sede legale in Italia;

— *«società di intermediazione mobiliare»*, la società come definita nell'art. 1, comma 5, lettera *c)* del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

---

(1) Capitolo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

4. *Ambito di applicazione.*

Le presenti istruzioni sono indirizzate ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca italiana, ovvero presso società facenti parte di un gruppo bancario (1).

Sezione II

OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

1. *Obbligazioni degli esponenti della banca:*

L'art. 136, comma 1, del T.U. vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione (2) e controllo — ivi compresi quindi i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i membri del comitato di sorveglianza, i direttori generali e coloro che esercitano funzioni equivalenti — presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla.

Il divieto è peraltro superabile nei casi in cui l'operazione venga deliberata all'unanimità dall'organo amministrativo e con il voto favorevole di tutti i componenti l'organo di controllo.

La «deliberazione presa all'unanimità» richiesta dall'art. 136 del T.U. è assunta, normalmente, dal consiglio di amministrazione della banca. Resta quindi esclusa la possibilità che un organo delegato possa deliberare operazioni di fido, compravendite e obbligazioni di qualsiasi natura nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Peraltro, qualora le funzioni di gestione siano per statuto delegate in via ordinaria a un organo ristretto, quale il comitato esecutivo, cui sono attribuiti poteri generali in materia di erogazione del credito, si ritiene coerente con il dettato normativo che tale organo assuma le deliberazioni richieste dall'art. 136 del T.U. È opportuno comunque che le stesse siano portate a conoscenza del consiglio di amministrazione. Resta fermo che i destinatari del divieto sono i componenti di entrambi gli organi di amministrazione.

È da ritenere che l'unanimità prescritta dall'art. 136 del T.U. non è condizionata alla presenza di tutti i componenti l'organo di amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione — salvo beninteso quella dell'interessato (3) — votino a favore dell'operazione. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di fare risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni suindicate.

Non sono ammissibili deliberazioni generiche; per ciascuna operazione andranno pertanto riportate le caratteristiche atte ad individuarla.

Per quanto concerne l'approvazione dell'organo di controllo, poiché tutti i sindaci effettivi, nessuno escluso, devono esprimere parere favorevole, va da sé che quando per qualsiasi motivo uno di essi non abbia presenziato alla seduta del collegio nella quale la deliberazione è stata adottata, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della banca e va fatta constare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva. Resta esclusa, sino a quando tale approvazione non sia intervenuta, la possibilità di dare corso alle operazioni in parola, anche quando ne ricorrano gli altri presupposti. Peraltro, il sindaco interessato a contrarre un'obbligazione con la banca di appartenenza o con altra banca o società del gruppo non deve esprimere il voto in occasione della deliberazione sull'operazione medesima (4).

2. *Obbligazioni degli esponenti di banche e società facenti parte di un gruppo bancario.*

L'art. 136, comma 2, del T.U. prevede che il divieto si applichi anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni contratte e per gli atti di compravendita compiuti, direttamente o indirettamente, con la società medesima e per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo.

Anche in tale ipotesi il divieto è superabile nei casi in cui l'operazione venga autorizzata attraverso una deliberazione unanime dell'organo amministrativo, con il voto favorevole di tutti i componenti l'organo di controllo della banca o società contraente e con l'assenso della capogruppo (5).

In assenza di una puntuale prescrizione di legge sull'organo della capogruppo deputato all'assenso, si ritiene che esso possa essere deliberato anche da organi o amministratori delegati dal consiglio di amministrazione della capogruppo, con i criteri e le cautele dallo stesso stabilite. Resta esclusa, sino a quando tale assenso non sia intervenuto, la possibilità di dare corso alle operazioni in parola, anche quando ne ricorrano gli altri presupposti.

Per quanto concerne la delibera dell'organo amministrativo e l'approvazione dell'organo di controllo si applicano le indicazioni fornite nel precedente paragrafo.

3. *Ambito di applicazione della normativa.*

L'art. 136 del T.U. si applica ai rapporti contrattuali e, quindi, oltre agli atti di compravendita, alle obbligazioni degli esponenti aziendali «di qualsiasi natura», finanziarie e non finanziarie, nei quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della banca che la norma intende evitare.

Non appaiono, quindi, riconducibili alla previsione normativa i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; le operazioni di pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

Per quanto concerne le banche e le società di intermediazione mobiliare facenti parte di un gruppo bancario, si ritiene altresì che non siano da ricondurre nell'ambito di applicazione della norma le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela e ai dipendenti purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

In ogni caso, laddove gli esponenti aziendali siano anche dipendenti di altra società del gruppo bancario, non rientrano nella disciplina dell'art. 136 del T.U. le operazioni, anche comportanti erogazione di credito, che spettino loro in qualità di dipendenti, nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi.

---

(1) La presente disciplina non si applica, pertanto, agli esponenti delle società e degli enti esterni al gruppo bancario, anche se controllano la banca o la capogruppo di un gruppo bancario.

(2) Si ritiene che la norma in questione intenda per soggetto che svolge funzioni di direzione il solo capo dell'esecutivo e non anche gli altri dirigenti, pur se dotati di poteri in materia di erogazione del credito. La previsione ricomprende il vice direttore generale solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo, nell'ipotesi in cui la carica di direttore generale sia vacante. Restano esclusi i preposti a succursali di banche estere.

(3) L'astensione dal voto dell'amministratore interessato è sancita dall'art. 2391 c.c. sia per le operazioni in questione sia, genericamente, per tutte quelle in cui egli abbia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società. Affinché tale condizione di legge si realizzi è necessario che l'esponente interessato si astenga — allontanandosi dalla seduta — dal partecipare al procedimento di formazione della volontà dell'organo deliberante.

(4) Come noto, i sindaci supplenti possono svolgere funzioni di controllo nei casi previsti dall'art. 2401 c.c. nonché, al ricorrere di certe condizioni, nel periodo di permanenza in carica dei sindaci effettivi (ad esempio, allorquando il membro effettivo del collegio sindacale non sia in grado di intervenire tempestivamente ovvero non sia adeguatamente informato di determinati fatti inerenti la vita sociale). In relazione a ciò, in un'ottica di cautela, si ritiene che la procedura di cui all'art. 136 del T.U. debba trovare applicazione anche nei confronti dei sindaci supplenti.

(5) Per quanto attiene alle operazioni con società del gruppo con sede all'estero, la società capogruppo, nell'esercizio dei compiti di direzione e controllo, fissa i criteri e le cautele che devono essere seguiti per l'approvazione, individuando in relazione alla legislazione del Paese interessato gli organi e le procedure assimilabili a quelli previsti dal nostro ordinamento. La società capogruppo, nel rilasciare l'assenso alle operazioni, verifica quindi il rispetto dei criteri e delle cautele dalla stessa stabiliti.

Nella disciplina prevista dall'art. 136 sono ricompresi gli incarichi professionali. Motivi di opportunità consigliano in ogni caso di evitare l'affidamento in forma sistematica ed esclusiva a propri esponenti di incarichi professionali, in quanto tale prassi — in considerazione dello sviluppo che gli stessi talvolta assumono — potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi dell'esponente con gli interessi aziendali.

Il divieto e la procedura per la sua rimozione vale anche in tutti i casi in cui obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

— società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;

— società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario;

— società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista.

La procedura di cui all'art. 136 del T.U. trova applicazione per le obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni ecc.) anche nei seguenti casi:

— finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse esponente della banca o società contraente;

— obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca;

— obbligazioni assunte da esponenti di una società, bancaria o non, nei confronti di altra società o banca facente parte del gruppo bancario, nel caso in cui la società estranea al gruppo entri successivamente a far parte del gruppo medesimo.

4. *Obbligazioni contratte indirettamente.*

La nozione di obbligazione «indiretta» identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'esponente) o giuridica — diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. Spetta al consiglio di amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'esponente medesimo.

L'accertamento va condotto con l'astensione dell'esponente che si presume coinvolto, nel rispetto del principio generale secondo cui l'amministratore, il quale abbia un qualche interesse all'operazione, deve astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione (cfr. art. 2391 c.c.).

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società si ritiene applicabile l'art. 136 del T.U. ove l'esponente aziendale abbia nella società contraente una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del T.U.

Nel caso di finanziamenti a favore di società non controllate nelle quali esponenti della banca rivestano le cariche di amministratore o di sindaco, si ritiene che la mera coincidenza di cariche, ovvero la mera detenzione da parte di detti esponenti di una partecipazione di minoranza nella società finanziata, non dia luogo, di per sé, all'applicazione dell'art. 136 del T.U., ferma comunque la possibile ricorrenza, in concreto, di un interesse conflittuale ex art. 2391 c.c.

Nell'ipotesi in cui esponenti aziendali della capogruppo ricoprano cariche all'interno di altre società del gruppo, i rapporti obbligatori posti in essere fra società del gruppo non determinano di per se ipotesi di conflitto di interesse soggette alla disciplina prevista dall'art. 136 del T.U.

97A3066

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

macroeconomia (settore s.d. P01A: economia politica);

finanza aziendale (settore s.d. P02C: finanza aziendale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3067

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Urbino, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

M08A - Storia della filosofia (insegnamento: storia della filosofia),

precisando, nel contempo, che l'indicazione dello specifico insegnamento non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3068

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Trasferimento di titolarità di autorizzazione di immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto al decreto n. F724/1996 del 22 luglio 1996», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 38, prima colonna, dove è scritto: «SOLUZIONI CONCENTRATE ACETATO *SENZA* GLUCOSIO PER EMODIALISI: 031431012, sacca plastica Mamorpack 3 lt.; 031431024, sacca plastica Mamorpack 5 lt.; 031431036, sacca plastica Mamorpack 6 lt.; 031431048, sacca plastica Mamorpack 10 lt.; 031431051, sacca plastica Mamorpack 11 lt.; 031431063, sacca plastica Cupac 6 lt.; 031431075, sacca plastica Cupac 11 lt.;», leggasi: «SOLUZIONI CONCENTRATE ACETATO *CON* GLUCOSIO PER EMODIALISI: 031431012, sacca plastica Mamorpack 3 lt.; 031431024, sacca plastica Mamorpack 5 lt.; 031431036, sacca plastica Mamorpack 6 lt.; 031431048, sacca plastica Mamorpack 10 lt.; 031431051, sacca plastica Mamorpack 11 lt.; 031431063, sacca plastica Cupac 6 lt.; 031431075, sacca plastica Cupac 11 lt.;».

97A3016

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica n. 1036 del 18 novembre 1996», relativo alla specialità medicinale «QUARK», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 26, prima colonna, dove è indicato: «eccipienti:» all'ultima riga, dove è scritto: «ossido di ferro *giallo* E172 mg. 0,050», leggasi: ossido di ferro *rosso* E172 mg. 0,050».

97A3017

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto A.I.C. n. 942/1996 del 12 dicembre 1996», relativo alla specialità medicinale «PROTAMINA», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 41, seconda colonna, dove è scritto: «Specialità medicinale: PROTAMINA, anche nella confezione: 10 fiale soluzione e.v. 50 mg/5 ml 1% (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:», leggasi: «Specialità medicinale: PROTAMINA *ROCHE*, anche nella confezione: 10 fiale soluzione e.v. 50 mg/5 ml 1% (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:».

97A3015

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1148/96 del 14 gennaio 1997», relativo alla specialità medicinale «SANDOSTATINA», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 50, prima colonna, nell'intestazione dove è scritto: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. *1148/96* del 14 gennaio 1997», leggasi: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. *1184/97* del 14 gennaio 1997».

97A3018

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189